SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Università per stranieri di Siena

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Golafair» con conseguente modifica stampati *(12A05743)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Altaclor» con conseguente modifica stampati *(12A05744)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Performer» con conseguente modifica stampati *(12A05745)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del mediciale «Selviclor» con conseguente modifica stampati *(12A05746)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Valeclor» con conseguente modifica stampati *(12A05747)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tibifor» con conseguente modifica stampati *(12A05748)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flucef» con conseguente modifica stampati *(12A05749)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bactigram» con conseguente modifica stampati *(12A05750)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Cefaclor Eurogenerici» con conseguente modifica stampati *(12A05751)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Amoxicillina EG» con conseguente modifica stampati *(12A05752)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Dormiplant» con conseguente modifica stampati *(12A05753)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Andriol» con conseguente modifica stampati *(12A05754)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bialcol Med» con conseguente modifica stampati *(12A05755)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Germozero» con conseguente modifica stampati *(12A05756)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Timolabak» con conseguente modifica stampati *(12A05757)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Claxon» con conseguente modifica stampati *(12A05758)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Flogofenac» con conseguente modifica stampati *(12A05759)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Eso-Jod» con conseguente modifica stampati *(12A05760)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton» *(12A05761)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amielect» *(12A05762)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amixal» *(12A05763)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amielect» *(12A05764)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amixal» *(12A05765)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tamsulosina Hexal AG» *(12A05766)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Torasemide Hexal» *(12A05767)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton» *(12A05768)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton» *(12A05769)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tamsulosina Sandoz GmbH» *(12A05770)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epaxal» *(12A05771)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omeprazolo Eurogenerici» *(12A05772)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Candesartan Ratiopharm» *(12A05773)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaqta» *(12A05774)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Wilfactin» *(12A05775)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Albumina LFB» *(12A05776)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Riseceus» *(12A05777)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Arulatan» *(12A05778)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Confidex» *(12A05779)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Acido Ibandronico Doc Generici» *(12A05780)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pediacel» *(12A05781)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flexbumin» *(12A05782)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cisplatino Accord Healthcare Italia» *(12A05783)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Zentiva» *(12A05784)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 maggio 2012, n. **62**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29

All'articolo 1:

al comma 1, lettera *a)*, le parole da: «al comma 1» fino a: «"stipulate» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate» e dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» sono aggiunte le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili»;

al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

1-*ter*. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-*bis*. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un '*Dossier* sul credito' che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

1-*quater*. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

1-*quinquies*. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza

del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione" sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,".

1-*ter*. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

1-*quater*. Al comma 4 dell'articolo 117-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità,".

1-*quinquies*. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "alla elaborazione di un *rating* di legalità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del *rating*, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del *rating* attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del *rating* attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta"»;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"».

Nel titolo, le parole: «e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «e al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 3221).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI) e dal Ministro dell'economia e finanze (MONTI) il 24 marzo 2012.

Assegnato alla 10ª Commissione (INDUSTRIA), in sede referente, il 26 marzo 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 marzo 2012.

Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 28 marzo, 3, 4, 17, 18 e 24 aprile 2012.

Esaminato in Aula il 29 marzo, 17 aprile 2012 ed approvato il 2 maggio 2012.

Camera dei deputati: (atto n.5178).

Assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, l'8 maggio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, IX, X e XI .

Esaminato dalla VI Commissione, in sede referente, l'8, 9 e 10 maggio 2012

Esaminato in Aula il 14, 15, 16 maggio 2012 ed approvato il 17 maggio 2012

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 24 marzo 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 88.

12G0085

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. **63**.

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi è necessario altresì che:

a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti;

b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la con-

cessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40 , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

Art. 2.

Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, è così calcolato:

a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.

3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.

4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". Al comma 2 del medesimo articolo le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215.

Art. 3.

Editoria digitale

1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile *online* almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.

2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale specificato all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma è oggetto, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

Art. 4.

Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalità di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.

4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.

5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:

a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;

b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;

c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Pubblicità istituzionale

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

c) l'articolo 3, commi 2, lettera *c)*, e 3, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012.

Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011, e 6 ottobre 2011, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato per tutto l'anno 2012;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visti altresì l'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'articolo 11, comma 1, lettera c-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-*ter*, del citato D.P.R. n. 394 del 1999;

Visto il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, con il quale è stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Tenuto conto del proficuo rapporto di collaborazione in essere con le autorità del nuovo Governo tunisino nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani e all'immigrazione clandestina, nonché sul complesso delle politiche migratorie;

Preso atto delle rinnovate richieste di dette autorità di proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione già avviate;

Rilevato che una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari delle su indicate misure di protezione umanitaria ha conseguito, tramite la conversione del titolo in possesso, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie previste dalla legge;

Ritenuto che una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza;

Considerato che l'adozione di tali misure si iscrive nel quadro di una più complessiva strategia atta a favorire il progressivo rientro dall'emergenza;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui al predetto articolo 2", comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, già prorogato con il successivo decreto 6 ottobre 2011;

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di sei mesi, di cui all'articolo comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, come prorogato dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera c-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, è prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui ai predetti D.P.C.M.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia
e delle finanze
MONTI

12A05792

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.253 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 12 marzo e 6 aprile 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1°marzo 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1°marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015, di cui al decreto del 12 marzo 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 12 marzo 2012.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 12 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 12 marzo 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo pari al

15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 12 marzo 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 12 marzo 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A05732

DECRETO 14 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazio-

ni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.253 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 settembre, 28 ottobre, 24 novembre e 24 dicembre 2009 e 26 gennaio e 22 febbraio 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022 e della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, di cui al decreto del 24 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022 e della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2009; a modifica di quanto disposto dal predetto articolo 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 24 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2011/1° marzo 2022 emessi contestualmente;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 24 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A05733

DECRETO 14 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.253 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 25 agosto, 26 settembre, 26 ottobre, 28 novembre e 23 dicembre 2011 e 26 gennaio 2012 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020 e della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, di cui al decreto del 25 agosto 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020 e della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto articolo 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 25 agosto 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2009/1° marzo 2020 emessi contestualmente;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 25 agosto 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A05734

DECRETO 14 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.253 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, 10 febbraio, 12 aprile, 11 maggio e 29 luglio 2010 e 10 ottobre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020 e della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di cui al decreto del 22 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020 e della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sedicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 maggio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A05735

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2011.

Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 2, comma 416, che ha previsto che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e, in particolare, l'art. 2, commi 138-142;

Considerato che l'art. 15, comma 27, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 prevede che «le università adeguino i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012» e che sono in corso le procedure per la definizione dell'offerta formativa annuale degli atenei in modo da consentire il corretto avvio dell'anno accademico;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4 e all'art. 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto è stabilita:

a) la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, così come risultano definite alla data del provvedimento;

b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del succitato decreto.

2. L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.

3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione.

4. Nella determinazione dei contingenti di tutor organizzatori ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni centocinquanta corsisti o frazione.

5. L'attività svolta presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate AFAM, per le finalità di cui al comma 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 2.

Requisiti e titoli

1. Per l'esercizio dei relativi compiti è richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, prevede l'esonero, parziale o totale, dal servizio.

2. I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti.

3. Le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell'allegato *A* al presente provvedimento.

4. I tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi.

5. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono selezionati dalle università e dalle istituzioni AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla tabella 2 dell'allegato *A*:

i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi:

i titoli valutabili;

l'articolazione del colloquio di valutazione.

6. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 5 invia la domanda all'università ovvero all'istituzione AFAM a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, le università e le istituzioni AFAM comunicheranno le conseguenti graduatorie agli uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.

7. Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

Art. 3.

Utilizzazione dei tutor

1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione.

2. In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.

3. In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

Art. 4.

Articolazione dell'orario di servizio

1. L'orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all'art. 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

2. L'orario di servizio da effettuare presso le università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle università non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

3. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le università si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o in soprannumero.

4. I tutor organizzatori di cui all'art. 1 sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei e delle istituzioni AFAM, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di trentasei ore settimanali.

Art. 5.

Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo

1. Al personale docente ed educativo utilizzato presso le università e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie e presso le sedi AFAM, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di laurea o del corso di tirocinio formativo attivo alla scuola di titolarità.

Art. 6.

Valorizzazione delle competenze e dei titoli

1. In coerenza e continuità con quanto disposto all'art. 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143, con il quale si sancisce il principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, i punteggi acquisiti con le selezioni di cui al presente decreto, adeguatamente perequati, possono essere oggetto di valutazione per la definizione delle graduatorie d'istituto per la mobilità territoriale e professionale. Possono altresì essere oggetto di valutazione del servizio ai fini della partecipazione a concorsi e selezioni disposti dal MIUR, e per ogni altro uso coerente con la valorizzazione delle competenze sancita dalla predetta legge.

Art. 7.

Norme speciali

1. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le università e le istituzioni AFAM del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Limitatamente all'anno accademico 2011/2012 le scadenze indicate all'art. 1 del presente decreto e i contingenti dei tutor organizzatori e coordinatori sono stabiliti con apposito decreto della Direzione generale per il personale scolastico , al fine di armonizzarsi con la piena attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Roma, 8 novembre 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO *A*

Tabella 1
(art. 2, comma 3)

TITOLI VALUTABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (ART. 11, COMMA 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) - (PUNTI 50 SU 100).

A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle

istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10).

A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5).

A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5).

A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3).

A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5)

A.1.6. Formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali (punti 2).

A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5).

A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).

A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).

A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5).

Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100).

L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'esame.

Tabella 2
(art. 2, comma 5)

REQUISITI E TITOLI VALUTABILI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI TUTOR COORDINATORI (ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) E DI TUTOR ORGANIZZATORI (ART. 11, COMMA 4 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249).

Requisiti e titoli valutabili.

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti e all'incarico di tutor organizzatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.2.1. Per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;per i dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.

A.2.2. Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);

c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (3 punti);

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);

i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);

k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

Titoli valutabili (punti 50 su 100).

La commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nel punto A.2.2. per le quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta.

Colloquio di valutazione (punti 50 su 100).

La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando è costituita a seguito di un colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.

12A05643

DECRETO 11 maggio 2012.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Pisa, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 100 unità e, per l'intero corso, a 300 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'all.3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1990 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Visto il D.D. 9 maggio 2012 con il quale la predetta scuola con sede in Pisa, via S. Maria n. 155 è stata autorizzata ad ampliare la propria sede con il nuovo polo didattico ubicato in via Galli Tassi, n. 12/b;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 65 a 100 unità e per l'intero corso a 300 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2012;

Decreta:

1. La Scuola Superiore per Mediatori linguisti con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155 e via Galli Tassi n. 12/b, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 100 unità e, per l'intero corso, a 300 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A05726

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2012.

Rettifica al decreto 28 marzo 2012, di riconoscimento, al sig. Tom-Sascha Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 28 marzo 2012 con il quale è stato riconosciuto al sig. Tom-Sascha Thomas, nato a Lubecca (Germania) il 18 luglio 1973, il titolo denominato «Approbation als Arzt» rilasciato in data 12 settembre 2001 dal Regierung von Oberbayern - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Preso atto che nel predetto decreto in data 28 marzo 2012, per mero errore materiale, all'art. 1 del dispositivo si fa riferimento al «diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia in data 27 luglio 2007» anziché al «diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 13 dicembre 2000»;

Vista la documentazione agli atti dalla quale effettivamente risulta che il diploma di laurea in medicina e chirurgia in possesso del sig. Tom-Sascha Thomas è stato conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 13 dicembre 2000;

Ritenuto per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 28 marzo 2012 nell'art. 1 del dispositivo;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto dirigenziale in data 28 marzo 2012, è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 13 dicembre 2000, accompagnato dal titolo denominato «Approbation als Arzt» rilasciato dalla Regierung von Oberbayern - Germania – in data 12 settembre 2001 al Sig. Tom-Sascha Thomas, nato a Lubecca (Germania) il giorno 18 luglio 1973, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 28 marzo 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A05662

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 maggio 2012.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Macerata, in rappresentanza di confindustria.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'articolo 410 cpc, come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Vista la Lettera circolare n. 3428 del 25 novembre 2010 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di "Articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria";

Vista la nota n. 26640 del 22 dicembre 2010 della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VII del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DFP 56651 P-1.2.3.3 del 21 dicembre 2010 in materia di "legge n. 183 del 2010 - tentativo facoltativo di conciliazione - art. 410 c.p.c.";

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 14 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali;

Visto il decreto n. 9 del 31 dicembre 2010 del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, con il quale è stata istituita la Commissione Provinciale di Conciliazione di Macerata;

Vista la nota del 27 aprile 2012, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con la quale, Confindustria Macerata ha provveduto a designare il dott. Giuseppe CARELLI quale membro effettivo della predetta Commissione, in sostituzione del dott. Erminio ALFEI;

Ritenuta la necessità di dover provvedere dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione componente effettivo

Il dott. Giuseppe CARELLI, nato il 4 febbraio 1958 a Macerata, ivi residente alla via Fratelli Cervi, n. 2, è nominato componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione di Macerata in rappresentanza di Confindustria Macerata, in sostituzione del dott. Erminio ALFEI.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Macerata, 2 maggio 2012

Il direttore territoriale: RAUSEI

12A05677

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2012.

Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2011, con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», per la campagna di pesca 2012;

Considerato che, al termine dei lavori della 22ª sessione ordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno deciso di confermare, anche per la campagna di pesca 2012, la piena vigenza della raccomandazione ICCAT n. 10-04, con particolare riguardo alla definizione del totale ammissibile di cattura (TAC);

Visto il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 25 del 27 gennaio 2012 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2012, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91 tonnellate ed un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «circuizione (PS)»;

Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di cui devono disporre le unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualità 2012, non può essere inferiore ai parametri di sostenibilità economica, ambientale e sociale, così come individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate secondo le modalità e nei termini fissati dal predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2011, i predetti parametri di sostenibilità economica, ambientale e sociale sono stati raggiunti da n. 12 imbarcazioni armate con il sistema «circuizione (PS)»;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE)

n. 44/2012, tra i diversi sistemi di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unità autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività;

Ritenuta necessaria la costituzione di una riserva a disposizione dell'amministrazione per far fronte agli andamenti delle catture effettive rispetto ai massimali attribuiti ai diversi sistemi;

Ritenuto necessario suddividere, per la campagna di pesca 2012, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde scongiurare l'eventuale ripetersi di un eccesso di pesca come verificatosi nel corso della precedente annualità 2011;

Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2012, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformità ai medesimi criteri adottati, nel corso della precedente annualità 2011, con decreto direttoriale n. 19044 del 10 maggio 2011;

Vista la nota n. 402, in data 22 marzo 2012, con la quale l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione autonoma Sardegna ha proposto, incicandone anche la consistenza, l'attribuzione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse operanti nel proprio ambito territoriale;

Considerata la necessità di incrementare il numero dei porti designati ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della navigazione negli spostamenti tra le aree abituali di pesca ed i medesimi punti di sbarco;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'urgenza di provvedere alla ripartizione del contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi sistemi di pesca stanti le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e la necessità di consentire il formale avvio della campagna 2012;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura che, nella riunione del 21 marzo 2012, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contingente complessivo, pari a 1.787,91 tonnellate, assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la campagna di pesca 2012, è ripartito tra i sistemi di pesca come segue:

SISTEMA	%	Tonnellate
Circuizione (PS)	77,051	1.377,60
Palangaro (LL)	11,000	196,67
Tonnara fissa (TRAP)	6,712	120,00
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	1,957	35,00
Quota non divisa (UNCL)	0,280	5,00
Riserva (*)	3,000	53,64

(*) Con priorità di assegnazione in ordine cronologico a fronte di superamenti di quota relativi ai diversi sistemi di pesca

2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel 2011, modificate a seguito delle ulteriori procedure di concentrazione ed in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1.

3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2009, modificate in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1.

4. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2012 le 3 (tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in allegato C, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso dell'ultimo triennio (2009-2011), hanno evidenziato valori significativi, in termini di esercizio effettivo dell'attività.

Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto della predetta graduatoria, qualora i rispettivi titolari ne facciano espressa richiesta alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorità Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento commerciale.

Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2012, a ciascuna delle tonnare fisse autorizzate sono indicate nel predetto allegato C e sono state determinate in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione autonoma Sardegna, con la nota in premessa citata.

5. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

6. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il Ministro: CATANIA

Allegato A

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2012					
SISTEMA CIRCUIZIONE (PS)					
N. Permesso di pesca speciale	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2011 (TONNELLATE)**	**QUOTA 2012 (TONNELLATE)**
ITA01/CIR/2012	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	108,235	221,307
ITA02/CIR/2012	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	132,857	126,335
ITA03/CIR/2012	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	126,941	120,710
ITA04/CIR/2012	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	122,562	116,545
ITA05/CIR/2012	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	124,857	113,973
ITA06/CIR/2012	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	119,135	113,287
ITA07/CIR/2012	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	118,685	112,859
ITA08/CIR/2012	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	115,355	109,692
ITA09/CIR/2012	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	108,484	103,158
ITA10/CIR/2012	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	100,763	95,816
ITA11/CIR/2012	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	47,04	73,258
ITA12/CIR/2012	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	73,499	70,660

Allegato B

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2012					
SISTEMA PALANGARO (LL)					
N. Permesso di pesca speciale	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2009 (TONNELLATE)**	**QUOTA 2012 (TONNELLATE)**
ITA01/PAL/2012	ITA000026937	01TP01271	MARIA	37,271	27,492
ITA02/PAL/2012	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	23,482	17,321
ITA03/PAL/2012	ITA000019474	05CA00203	SAMPEI	21,355	15,752
ITA04/PAL/2012	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	20,070	14,804
ITA05/PAL/2012	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	12,471	9,199
ITA06/PAL/2012	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	11,438	8,437
ITA07/PAL/2012	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	10,622	7,835
ITA08/PAL/2012	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	9,960	7,347
ITA09/PAL/2012	ITA000016157	01TP01087	I TREDICI	9,470	6,985
ITA10/PAL/2012	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	9,286	6,850
ITA11/PAL/2012	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	8,000	5,901
ITA12/PAL/2012	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	7,644	5,638
ITA13/PAL/2012	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	7,633	5,630
ITA14/PAL/2012	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	7,567	5,582
ITA16/PAL/2012	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	7,100	5,237
ITA17/PAL/2012	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	6,633	4,893
ITA18/PAL/2012	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	6,002	4,427
ITA19/PAL/2012	ITA000003354	01TP01265	STELLA DEL MARE II	6,000	4,426
ITA20/PAL/2012	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	5,600	4,131
ITA21/PAL/2012	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	5,469	4,034
ITA15/PAL/2012	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	0,000	5,000
ITA22/PAL/2012	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	4,447	3,280
ITA23/PAL/2012	ITA000026885	02CT00425	//	3,264	2,408

N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2009 (TONNELLATE)	QUOTA 2012 (TONNELLATE)
ITA24/PAL/2012	ITA000024600	02CT00413	//	3,240	2,390
ITA25/PAL/2012	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	3,077	2,270
ITA26/PAL/2012	ITA000016145	01TP01060	NUOVO SS. ECCIOMO	2,947	2,174
ITA27/PAL/2012	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	2,881	2,125
ITA28/PAL/2012	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	2,490	1,837
ITA29/PAL/2012	ITA000026239	01PS00735	SKORPIO	2,305	1,700
ITA30/PAL/2012	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	2,122	1,565

Allegato C

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2012						
GRADUATORIA SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)						
N. Progressivo	**N. Permesso di pesca speciale**	**TITOLARE**	**catture (2009) tonnellate**	**catture (2010) tonnellate**	**catture (2011) tonnellate**	**QUOTA 2012 (TONNELLATE)**
001	ITA01/FIS/2012	“CARLOFORTE TONNARE P.I.A.M.” S.r.l.	107	162	76	75,410
002	ITA02/FIS/2012	“TONNARA SU PRANU PORTOSCUSO” S.r.l.	23	118	89	38,270
003	ITA03/FIS/2012	“TONNARE SULCITANE” S.r.l.	14	0,5	0	6,320
004	ITA04/FIS/2012	Soc. Coop. “LA MATTANZA”	0	0	0	0
005	ITA05/FIS/2012	“PESC. ALL. TUR.” Soc. Coop. A.r.l.	0	0	0	0
006	ITA06/FIS/2012	Coop. “PESCATORI CAMOGLI” S.c.r.l.	0	0	0	0

Allegato D

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2012

ELENCO PORTI DESIGNATI

ACCIAROLI
AGROPOLI
ALASSIO
ALGHERO
ANCONA
ARBATAX
AUGUSTA
BAGNARA CALABRA
BARI
BISCEGLIE
BORDIGHERA
BRINDISI
CAGLIARI
CALA GONONE
CALASETTA
CAMOGLI
CARLOFORTE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELSARDO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CATANIA
CESENATICO
CETRARO
CHIOGGIA
CIVITANOVA MARCHE
CIVITAVECCHIA
CORIGLIANO CALABRO
CROTONE
FANO
FAVIGNANA
GAETA
GALLIPOLI
GELA
GENOVA
GIOIA TAURO
GIULIANOVA
GOLFO ARANCI
GRADO
IMPERIA
LA CALETTA DI SINISCOLA
LA SPEZIA
LA MADDALENA
LAMPEDUSA
LICATA
LIVORNO
LOANO
MANFREDONIA
MARINA DI CAMEROTA
MARSALA
MESSINA
MILAZZO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
NAPOLI
OLBIA
ORISTANO
ORTONA
PALERMO
PANTELLERIA
PESARO
PESCARA
PONZA
PORTICELLO
PORTO CESAREO
PORTO S. GIORGIO
PORTO SANTO STEFANO
PORTOFERRAIO
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
PORTOSCUSO
PORTO TORRES
POZZUOLI
PROCIDA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
RIMINI
RIPOSTO
S. BENEDETTO DEL TRONTO
S. TERESA DI GALLURA
S. VITO LO CAPO
SALERNO
SANREMO
SANT' ANTIOCO
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTA MARIA LA SCALA
SAPRI
SAVONA
SCHIAVONEA
SCIACCA
SESTRI LEVANTE
TARANTO
TERMINI IMERESE
TERMOLI
TERRACINA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO
TRANI
TRAPANI
VASTO
VIAREGGIO
VIBO VALENTIA MARINA
VIESTE

12A05675

DECRETO 2 maggio 2012.

Annullamento del decreto 27 dicembre 2010, recante «Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema della sciabica da natante senza chiusura (boat seines), così come definito dall'articolo 2, par. 1, lett. *ii)* del Regolamento (CE) n. 1967/2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Regolamento sulla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies* , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2010 con il quale è stato adottato il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema della sciabica da natante senza chiusura (boat seines) così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *ii)* del regolamento (CE) n. 1967/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10;

Vista la nota n. 507934 del 24 aprile 2012 con la quale la Commissione europea ha richiesto di annullare, al fine di rispettare gli obblighi del citato regolamento n. 1967/2006, il Piano di gestione per le sciabiche da natante;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'annullamento del citato decreto ministeriale 27 dicembre 2010, recante «Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema della sciabica da natante così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *ii)* del regolamento (CE) n. 1967/2006» al fine di conformarsi alle suddette prescrizioni comunitarie;

Decreta:

Il decreto direttoriale 27 dicembre 2010, recante «Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema della sciabica da natante senza chiusura (boat seines), così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *ii)* del regolamento (CE) n. 1967/2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2011, n. 10, per quanto in premessa, è annullato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2012

Il direttore generale: ABATE

12A05642

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento della «Agrifruit Valle del Sabato – Società cooperativa», in Prata di Principato Ultra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione e del successivo accertamento del 9/12/2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "AGRIFRUIT VALLE DEL SABATO – SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Prata di Principato Ultra (AV), costituita in data 14/07/2005, n. REA AV-157985, C.F. 02434630642, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dott. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 01/10/1963, con studio in Via R. Sorso, n. 49 – 71036 Lucera (FG), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A05652

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento della «La Leopolda Società Cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 24/01/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "La Leopolda Società Cooperativa" con sede in Firenze, costituita in data 15/12/2006, C.F. 05694620484, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Piergiorgio Sposato, nato a Roma il 15/07/1970, domiciliato in Largo Messico n. 6, 00198 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A05653

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della cooperativa «Donadio Costruzioni S.r.l.», in Casal di Principe e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 dicembre 2009 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Donadio Costruzioni S.r.l." con sede in Casal di Principe (CE), costituita in data 4 febbraio 2002, n. REA CE-199648, codice fiscale n. 02842280618, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973 con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A05654

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «Giemme Costruzioni – Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Villa Literno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 22 giugno 2009 con il quale la soc. cooperativa "Giemme Costruzioni - Piccola Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità limitata" con sede in Villa Literno (CE) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Clementina Rauccio;

Vista la relazione del commissario governativo datata 16 febbraio 2010 con la quale lo stesso propone l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Giemme Costruzioni – Piccola Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità limitata" con sede in Villa Literno (CE), costituita in data 22 marzo 2002, n. REA CE-201086, codice fiscale n. 02858520618, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n.19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A05655

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «Pro.Lo.C.O. Ar.Te. società cooperativa a r.l.», in Capri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 27 aprile 2010 e successivo accertamento del 13 settembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "PRO.LO.C.O. AR.TE. Società Cooperativa a r.l." con sede in Capri (NA), costituita in data 22 dicembre 1984, n. REA NA-388786, codice fiscale n. 04588750630, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del cidice civile e l'avv. Facchiano Ilaria, nata a Benevento il 6 giugno 1980 e residente in Benevento, c.da S. Vito n. 91 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A05656

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «Euro 2002 - Piccola società cooperativa», in Casoria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 25 maggio 2010 e successivo accertamento dell'8 settembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa " EURO 2002 - Piccola Società Cooperativa" con sede in Casoria (NA), costituita in data 27 dicembre 2001, n. REA NA-668226, codice fiscale n. 04134291212, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Facchiano Ilaria, nata a Benevento il 6 giugno 1980 e residente in Benevento, c.da S. Vito n. 91 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A05657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 10 maggio 2012.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Faslodex». (Determinazione n. 379/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 13 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «FASLODEX» 250 mg/5ml -1 siringa preriempita;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 febbraio 2012, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo luglio 2007 - giugno 2008, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto Faslodex , l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 maggio 2012

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ASTRAZENECA Spa

Specialità medicinale:FASLODEX

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 112.899	€ 56.450
Basilicata	€ 29.335	€ 14.667
Calabria	€ 117.974	€ 58.987
Campania	€ 424.959	€ 212.479
Emilia Romagna	€ 243.083	€ 121.541
Friuli V. Giulia	€ 87.529	€ 43.764
Lazio	€ 383.256	€ 191.628
Liguria	€ 122.207	€ 61.104
Lombardia	€ 529.311	€ 264.656
Marche	€ 120.035	€ 60.017
Molise	€ 25.054	€ 12.527
Piemonte	€ 330.294	€ 165.147
Pr. Aut. Bolzano	€ 39.959	€ 19.979
Pr. Aut. Trento	€ 11.100	€ 5.550
Puglia	€ 211.845	€ 105.922
Sardegna	€ 153.334	€ 76.667
Sicilia	€ 273.210	€ 136.605
Toscana	€ 175.850	€ 87.925
Umbria	€ 68.342	€ 34.171
Valle d'Aosta	€ 5.074	€ 2.537
Veneto	€ 187.426	€ 93.713
Italia	€ 3.652.076	€ 1.826.038

12A05663

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 maggio 2012.

Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. (Deliberazione n. 52/12/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 maggio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 181;

Vista la delibera n. 79/08/CIR del 26 novembre 2008 recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009, recante «Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;

Vista la delibera n. 72/09/CIR del 26 novembre 2009, recante «Disposizioni per la fornitura dei servizi di informazione elenco abbonati anche mediante SMS/MMS",

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010 - supplemento ordinario n. 4;

Vista la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante «Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010;

Vista la delibera n. 74/10/CIR dell'11 novembre 2010, recante «Modifica ed integrazione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 2010;

Vista l'istanza di revisione di talune disposizioni della delibera n. 74/10/CIR, in particolare recate dagli articoli 8 e 30, presentata in data 23 settembre 2011 dagli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone, Wind e Noverca, nonché le posizioni espresse dagli stessi operatori nel corso dell'apposita audizione tenutasi in data 24 ottobre 2011;

Vista la delibera n. 154/11/CIR del 12 dicembre 2011, recante «Consultazione pubblica concernente modifica ed integrazione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e successive modificazioni e integrazioni»;

Considerati gli esiti della suddetta consultazione, come sintetizzati nell'Allegato B al presente provvedimento, per ciascuna delle tematiche poste in consultazione e per ciascuna delle ulteriori proposte avanzate nell'occasione dai partecipanti alla consultazione, unitamente alle valutazioni dell'Autorità;

Considerati gli esiti delle audizioni singole tenutesi in data 24 febbraio 2012 con le società A-Tono, Eminus, Jet-Multimedia e Wind ed in data 27 febbraio 2012 con le società Telecom Italia e Vodafone, su richiesta delle medesime società;

Considerati gli approfondimenti su alcune delle tematiche in consultazione, condotti nell'audizione tenutasi in data 29 marzo 2012 e sulla base di contributi presentati in detta occasione;

Vista la lettera del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni - prot. n. 11471 del 15 febbraio 2012, con la quale si chiede di riservare il codice «0160» per la formazione di CLI fittizi da utilizzare ai fini della localizzazione delle chiamate ai numeri di emergenza effettuate da terminali mobili privi di SIM;

Visto l'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche in base al quale l'Autorità stabilisce i criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri;

Ritenuto che l'importo del contributo amministrativo per i diritti di uso per ciascun codice o numero assegnato, nell'ambito di una medesima tipologia di numerazione, debba essere in via generale, commisurato alla lunghezza del codice o della numerazione, ovvero, in altre parole, alla quantità di risorsa impegnata, tenendo tuttavia in conto la necessità di non ostacolare la diffusione dei servizi e di favorire la competizione, non creando ingiustificate disparità di condizioni nel caso in cui numerazioni diverse possano essere utilizzate per offrire i medesimi servizi;

Ritenuto inoltre che l'importo dei contributi amministrativi per i diritti d'uso della numerazione possa costituire una leva gestionale utile per favorire l'uso razionale ed efficiente della risorsa e tale profilo possa essere tenuto in considerazione, accanto ai principi di cui al punto precedente, al fine di incentivare l'utilizzo di una numerazione piuttosto di un'altra;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 154/11/CIR, di emendare ed integrare le disposizioni contenute nell'allegato A della delibera n. 26/08/CIR, così come modificato dalla delibera n. 79/08/CIR, dalla delibera n. 34/09/CIR, dalla delibera n. 72/09/CIR, dalla delibera n. 80/09/CIR e dalla delibera n.74/10/CIR;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Piano di numerazione

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, il Piano di numerazione nel settore

delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, riportato nell'Allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. All'entrata in vigore del Piano di cui al comma 1, le disposizioni in esso recate sostituiscono, secondo le pertinenti tempistiche, le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Contributi

1. L'Amministrazione competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, stabilisce l'ammontare dei contributi per l'acquisizione dei relativi diritti d'uso per le nuove numerazioni introdotte dal presente provvedimento, commisurandolo strettamente alla quantità di risorsa impegnata, fatto salvo il ristoro degli oneri amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione e la connessa attività di vigilanza. Tenuto conto delle finalità di uso efficiente delle risorse perseguita dal presente provvedimento e tenuto, altresì, conto della necessità di non ostacolare la diffusione dei servizi e di favorire la competizione, i contributi di cui al presente comma sono stabiliti in misura tale da non creare ingiustificate disparità di condizioni rispetto alle numerazioni già disponibili che possano essere utilizzate per offrire i medesimi servizi.

2. In applicazione dei principi ivi indicati, l'Amministrazione competente stabilisce l'ammontare dei contributi per l'acquisizione dei diritti d'uso per le numerazioni di cui all'art. 19 nonché dei codici per Routing Number di cui all'art. 8 comma 8 dell'allegato A al presente provvedimento rispettivamente secondo i seguenti criteri indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* per le numerazioni e alla lettera *d)* per i codici:

a) il contributo per un numero di lunghezza 10 cifre non è superiore a quello per le numerazioni di pari lunghezza per servizi di comunicazione mobili e personali;

b) il contributo per un numero con lunghezza di 7 cifre è non superiore a quello per un blocco di 1000 numeri con lunghezza di 10 cifre;

c) il contributo per un numero con lunghezza di 5 cifre è non superiore a 100 volte il contributo per un numero con lunghezza di 7 cifre;

d) Il contributo per un codice per Routing Number in decade 7 è significativamente inferiore al contributo per un codice per Routing Number in decade 3, al fine di favorire efficacemente per tale tipo di utilizzo l'impiego di numerazione diversa da quella destinata primariamente alla numerazione di cliente per i servizi di comunicazioni mobili e personali.

3. L'Amministrazione competente riconsidera inoltre, in modo equivalente, i contributi relativi alle numerazioni già in uso di cui all'art. 22, comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'allegato A alla presente delibera, per le quali il presente provvedimento modifica le precedenti modalità di assegnazione a blocchi in assegnazione a singolo numero, stabilendone l'ammontare in proporzione alla quantità di risorsa impegnata.

Art. 3.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, priva dell'Allegato B, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed, integralmente, sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 3 maggio 2012

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR

PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

a) *Cliente* o *contraente* la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi.
b) *Utente*: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
c) *Numero o numerazione*: sequenza di cifre che identifica una specifica utenza.
d) *Codice*: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio (o dei servizi) per il quale (o per i quali) la numerazione è utilizzabile.
e) *Numero geografico*: ciascun numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete. La definizione prescinde dalla tecnologia utilizzata per realizzare il collegamento.
f) *Numero non geografico:* ogni numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico.
g) *Periodo di latenza:* intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di una risorsa di numerazione per identificare utenze diverse.
h) *Servizi interni di rete*: servizi forniti dall'operatore di rete stesso correlati con le funzionalità di rete e che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi.
i) *Servizi di accesso ad Internet*: servizi di accesso in modalità "*dial-up*" ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un *Internet Service Provider* (ISP), per l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati.
j) *Servizi senza oneri per il chiamante*: servizi per i quali non è previsto alcun tipo di addebitato al chiamante, a qualsiasi rete esso appartenga. Tali servizi includono:
   1) *servizi di emergenza;*
   2) *servizi di pubblica utilità;*
   3) *servizi armonizzati europei a valenza sociale;*
   4) *servizi di assistenza clienti "customer care";*
   5) *servizi con addebito al chiamato.*
k) *Servizi con addebito al chiamato:* servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata.
l) *Servizi con addebito ripartito* servizi per i quali il costo complessivo, che comprende il trasporto, l'instradamento e la gestione della chiamata, è ripartito tra chiamante e chiamato secondo le due seguenti categorie tariffarie:
   1) ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;
   2) ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.

m) *Servizio di numero unico o personale*: servizio che permette al sottoscrittore di essere raggiunto, tramite uno stesso numero non geografico, ad un insieme discreto di possibili di destinazioni. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le diverse destinazioni alternative a cui indirizzare le chiamate.

n) *Servizi a sovrapprezzo*: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita al cliente un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite in:

1) Servizi di carattere sociale-informativo, quali tra gli altri:
   a) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;
   b) servizi di pubblica utilità;
   c) servizi di informazione elenco clienti;
   d) servizi informativi bancari e assicurativi;
   e) servizi informativi che rivestono carattere di interesse generalizzato per la collettività.
2) Servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:
   a) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;
   b) servizi editoriali e di rassegna stampa;
   c) servizi di meteorologia;
   d) servizi di assistenza clienti.
3) Servizi di chiamate di massa ovvero i servizi offerti, generalmente, per limitati periodi di tempo, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Comprendono, tra l'altro:
   a) sondaggi di opinione;
   b) televoto;
   c) servizi di raccolta fondi;
   d) giochi di massa;
   e) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo.
4) Servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:
   a) servizi di conversazione;
   b) pronostici relativi a giochi;
   c) servizi di astrologia e cartomanzia;
   d) manifestazioni a premio;
   e) caselle vocali;
   f) giochi.
5) Servizi di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l'altro:
   a) loghi e suonerie;
   b) programmi software;
   c) audio e video.

o) *Servizi informazioni abbonati*: servizi che consistono nella fornitura al cliente finale delle informazioni inerenti l'elenco dei clienti di rete fissa e di rete mobile di ogni operatore di telecomunicazioni.
p) *Nomadismo*: prestazione associata ad un servizio di tipo fisso che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che può corrispondere al punto terminale di rete associato al sito del cliente indicato nel contratto con l'operatore; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti.
q) *Servizio di comunicazione elettronica nomadico*: un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo.
r) *Servizio di comunicazione telefonica nomadico*: servizio che consente al cliente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere chiamate nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete.
s) *Operatori nazionali*: ai soli fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale.
t) *Operatore di origine*: operatore che fornisce al cliente, anche utilizzando servizi intermedi di altri operatori, il servizio di comunicazione elettronica.
u) *Amministrazione competente*: organismo incaricato di svolgere le attività di gestione del piano di numerazione, di assegnazione dei diritti d'uso della numerazione e di relativa vigilanza che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce alla competenza dell'ex Ministero delle comunicazioni.

Articolo 2
(Piano di numerazione per servizi)

1. Il piano di numerazione è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:

0 *Numerazione geografica*
1 *Numerazione per servizi specifici, numerazione breve e per servizi armonizzati europei a valenza sociale*
2 *Riservato per esigenze future*
3 *Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali*
4 *Numerazione per servizi interni di rete e servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati*
5 *Numerazioni per servizi di comunicazione telefonica nomadici*
6 *Riservato per esigenze future*
7 *Numerazione per servizi di accesso ad Internet e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali*
8 *Numerazione per servizi con addebito al chiamato, per servizi con addebito ripartito e per servizi a sovrapprezzo*
9 *Riservato per esigenze future*

2. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento attribuisce le risorse di numerazione ai servizi, definendo l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime.

Articolo 3
(Assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni)

1. I diritti d'uso delle numerazioni sono assegnati ai soggetti in possesso di idoneo titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata.

2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo ove diversamente specificato, sono assegnati per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente.

3. I soggetti titolari di diritti d'uso di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione loro assegnata in conformità con le prescrizioni del presente piano. Tali soggetti sono pertanto tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza possibile, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni di cui sono titolari dei diritti d'uso, fatta salva la responsabilità che le norme in materia di pubblicità e televendite attribuiscono ad altri soggetti. I titolari dei diritti di uso informano i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra titolare dei diritti d'uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di servizio a seguito di violazione accertata dai parte dei competenti organi.

4. In ogni caso, è fatto divieto, oltre che ai soggetti assegnatari di numerazione, anche ai soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori ed agli utenti finali di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione, sia con riferimento ai servizi svolti sulle numerazioni sia per quanto riguarda la struttura stessa della numerazione. L'uso della selezione passante non deve alterare la struttura della numerazione, fatta eccezione per la lunghezza dei numeri geografici corrispondenti ai centralini.

5. L'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.

6. L'utilizzo delle numerazioni in difformità del presente piano e della normativa vigente comporta, ai sensi del successivo art. 4, comma 9, la sospensione e la revoca, anche in via d'urgenza, dei relativi diritti d'uso delle numerazioni nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 4
(Procedure generali per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni)

1. La richiesta per l'assegnazione di diritti d'uso della numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente articolo 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo o di dichiarazione di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ove non diversamente stabilito dal presente provvedimento ovvero da appositi provvedimenti in relazione a specifiche numerazioni, l'assegnazione dei diritti d'uso avviene secondo le procedure del presente articolo.

2. I diritti d'uso sono assegnati per singole numerazioni o per blocchi di numerazione secondo le disposizioni pertinenti del presente provvedimento. Nel caso di assegnazione a blocchi, l'Amministrazione competente ha facoltà di assegnare, secondo criteri di equa distribuzione delle risorse, blocchi di dimensioni di un ordine di grandezza inferiore a quello previsto, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione. In occasione dell'apertura di nuove numerazioni, l'Amministrazione competente ha altresì facoltà di limitare la quantità di singole numerazioni o di blocchi assegnati a ciascun operatore in fase di prima applicazione, al fine di prevenire indisponibilità di risorse e accaparramento nonché di adottare ogni utile strumento per assicurare una equa ed ordinata ripartizione tra i richiedenti.

3. Il richiedente, in sede di domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni, deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;
b) riferimento al titolo autorizzatorio oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
d) distretto per il quale si richiede la numerazione (solo in caso di numerazione geografica);
e) numero di blocchi, numeri o codici richiesti;
f) eventuali blocchi, numeri o codici preferiti;

4. L'assegnazione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tale assegnazione può essere mantenuta anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio definitivo alla prestazione del servizio, purché la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale è stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse risorse di numerazione possono essere confermate a seguito dell'acquisizione del titolo autorizzatorio definitivo, se conformi con l'attribuzione stabilita nel presente Piano di numerazione. Nel caso di diniego dell'autorizzazione definitiva le predette risorse di numerazione si intendono automaticamente revocate.

5. L'Amministrazione competente assegna i diritti d'uso delle risorse di numerazione secondo la data di presentazione della richiesta, di norma entro tre settimane, ed, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

6. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, l'Amministrazione competente procede alla assegnazione dei diritti d'uso previa audizione delle parti. Le preferenze espresse dai soggetti in possesso di un titolo autorizzatorio definitivo hanno priorità sulle preferenze espresse dai soggetti che intendono utilizzare la numerazione nell'ambito di una autorizzazione provvisoria.

7. La richiesta di ulteriori assegnazioni di diritti d'uso è soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente assegnata. Tale vincolo non si applica nel caso di richieste di assegnazione di diritti d'uso di numerazioni utilizzate per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove

tipologie di servizi differenti da quelli offerti sulla numerazione precedentemente assegnata, nonché per la numerazione di cui all'art. 8, comma 3, per la quale si applica quanto previsto all'art. 32, comma 3. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato è soggetta a verifica.

8. La risorsa di numerazione assume uno dei seguenti stati:
   a) disponibile: risorsa utilizzabile per l'assegnazione del relativo diritto d'uso, anche provvisorio;
   b) assegnata: risorsa il cui diritto d'uso è assegnato ad un soggetto;
   c) assegnata provvisoriamente: risorsa il cui diritto d'uso è assegnato ad un soggetto per un esercizio sperimentale o per l'esecuzione di prove;
   d) riservata: risorsa non utilizzabile;
   e) utilizzata: risorsa impiegata per fornire servizio;
   f) in latenza: risorsa temporaneamente indisponibile per l'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente ovvero per l'utilizzo da parte dell'operatore per un cliente diverso dal precedente utilizzatore.

Si indicano, inoltre, con il termine:
- "restituite" le risorse di numerazione riconsegnate all'Amministrazione competente dal soggetto assegnatario per cause diverse tra le quali la sopravvenuta cessazione dell'attività o di un servizio ovvero per valutazioni di ordine commerciale;
- "revocate" le risorse di numerazione che l'Amministrazione competente ha ritirato al soggetto assegnatario.

9. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono sospesi o revocati, se del caso anche con provvedimento d'urgenza, nel caso di utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente, ovvero di uso per finalità diverse dai servizi di comunicazione elettronica. Tali diritti sono revocati nel caso di cessazione del servizio da parte del titolare dei medesimi ovvero in caso di revoca del titolo autorizzatorio. I diritti d'uso delle risorse di numerazione possono altresì essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso di:
   a) modifica dei termini del titolo;
   b) risorse non utilizzate entro il termine temporale prescritto a partire dall'assegnazione;
   c) necessità di sopperire a situazioni di insufficienza di risorse rispetto alle richieste.

10. Nel caso di portabilità di numeri assegnati su base singolo numero, la titolarità del diritto d'uso e l'onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d'uso spetta all'operatore *recipient*.

11. Nel caso di revoca o di restituzione dei diritti d'uso di numerazioni assegnate a blocchi, qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su reti di altri operatori, i diritti d'uso dell'intero blocco ed i relativi oneri contributivi sono assegnati di norma all'operatore sulla cui rete è configurato il quantitativo maggiore delle numerazioni del blocco.

12. I diritti d'uso delle numerazioni assegnate ad un operatore, in caso di trasferimento dell'attività ad altro operatore, sono assegnati, con i relativi oneri, a quest'ultimo operatore subentrante.

13. L'assegnatario dei diritti d'uso delle numerazioni che intende trasferire tali diritti ad altro soggetto, inoltra richiesta all'Amministrazione competente, la quale fornisce il proprio nulla osta al trasferimento di norma entro tre settimane.

14. Una risorsa utilizzata diventa disponibile per una successiva utilizzazione da parte di un diverso utilizzatore dopo un periodo di latenza la cui durata minima è specificata per ciascun tipo di numerazione.

15. L'Amministrazione competente pubblica sul proprio sito *web* le tabelle aggiornate dello stato delle diverse numerazioni, con l'indicazione dell'operatore a cui risultano assegnate le singole numerazioni o i blocchi di numerazioni e la relativa data di assegnazione. Nel caso di numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, le tabelle recano anche il fornitore del servizio che opera su ciascuna numerazione ed il tipo di servizio offerto.

Articolo 5
(Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione)

1. La norma di riferimento per l'uso delle numerazioni è la Raccomandazione UIT-T E.164. Il codice 00 identifica le chiamate internazionali.

2. L'operatore di origine o, dove applicabile, il soggetto titolare dei diritti d'uso delle numerazioni, stabilisce, anche mediante accordi con i fornitori di servizi, i prezzi applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta;
   b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto.

3. Il soggetto titolare dei diritti d'uso della numerazione che attiva la fornitura di un servizio o di contenuti destinati alla clientela finale tramite l'utilizzo di una specifica numerazione per servizi a sovrapprezzo, comunica all'Amministrazione competente i dati anagrafici del fornitore del servizio o di contenuti e la tipologia di servizio offerto.

4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, l'espletamento dei servizi in fonia su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale è preceduto da un annuncio fonico, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato, con riferimento alla rete fissa o mobile, dalla quale è effettuata la chiamata. In caso di prezzo differenziato a seconda dell'operatore da cui si origina la chiamata, l'informazione può limitarsi al prezzo massimo previsto da rete fissa e mobile. E' ammesso, per i soli servizi di numero unico

e personale, l'impiego di un sistema interattivo che consenta al chiamante di scegliere esplicitamente, su base chiamata ed espressamente, mediante la digitazione di un tasto, di non ricevere tali informazioni. L'obbligo informativo non può essere assolto attraverso il rimando ad altre numerazioni, a siti Internet o a qualsivoglia altra forma di comunicazione. Nel corso del messaggio informativo obbligatorio, il cliente non è sottoposto ad alcuna tassazione.

5. Nelle informazioni e nella pubblicità con qualunque mezzo diffuse e relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, è assicurata la corretta indicazione del prezzo della chiamata da rete fissa e mobile nelle modalità previste dal precedente comma 4, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazioni elettroniche e l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni sono responsabili della conformità alle norme delle informazioni riguardanti il prezzo della chiamata fornite ai fini informativi e pubblicitari.

6. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta e completa informazione sul prezzo applicabile per tutte le numerazioni accessibili.

7. La terminologia di uso comune "numero verde" è associata, nelle informazioni e nella pubblicità, con qualunque mezzo diffuse, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato, a qualunque rete appartenga il chiamante. Nelle informazioni e nella pubblicità sono rese note le eventuali restrizioni all'accessibilità di cui al successivo articolo 16, comma 1.

8. Ove non diversamente stabilito da norme riguardanti numerazioni specifiche, la numerazione assegnata deve essere utilizzata entro il termine di dodici mesi dalla data di assegnazione. Trascorso tale termine la numerazione non utilizzata può essere soggetta a revoca.

9. Il titolare dei diritti di uso della numerazione ha il diritto di ottenere la raggiungibilità della numerazione da parte dei clienti di un operatore di accesso che già consente ai propri clienti l'effettiva raggiungibilità di quella stessa categoria di numerazione, ovvero di una numerazione mediante la quale è offerta la stessa specifica tipologia di servizi, entro un termine massimo di dodici mesi dalla richiesta.

10. L'operatore di accesso assicura ai propri clienti la raggiungibilità delle numerazioni per le quali ha stipulato un accordo di accesso con il titolare dei relativi diritti d'uso, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla richiesta inoltrata dal titolare dei diritti d'uso, fatto salvo quanto diversamente stabilito tra le parti.

Articolo 6
(Identificazione della linea chiamante)

1. Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza.

2. La fornitura della prestazione di cui al comma 1 avviene conformemente alle norme in materia di tutela dei dati personali.

3. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione all'operatore di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza, sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM.

4. Nel transito attraverso una rete, il CLI non è ingiustificatamente rimosso o modificato, salvo le eventuali modifiche effettuate in accordo agli standard internazionali.

5. Resta in capo all'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione la responsabilità, per le comunicazioni dirette a numerazioni E.164 del presente piano che prevedono il coinvolgimento di operatori di transito, di stipulare con questi ultimi accordi contrattuali tali da consentire il rispetto del precedente comma 4.

6. Nel caso di chiamate trasferite, ovvero comunque re-istradate nelle reti pubbliche, ivi incluso il caso di servizio di completamento di chiamata, indipendentemente dalla tecnologia della rete d'originazione, della rete di destinazione e delle reti intermedie, il CLI presentato al chiamato è quello della linea chiamante originaria, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

7. Salvo i casi di cui al successivo comma 8, non possono essere effettuate comunicazioni utilizzando come CLI numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per servizi interni di rete non gratuiti, nonché numerazioni non decadiche.

8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo erogati mediante l'invio al cliente del contenuto richiesto tramite SMS/MMS, incluso il caso del servizio informazioni abbonati, è consentito in tale invio l'uso come CLI del numero utilizzato per l'accesso al servizio stesso.

Articolo 7
(Numerazione geografica)

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione geografica, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi sono riportati nel decreto ministeriale “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico” del 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La lunghezza massima del numero geografico è di 11 cifre. I numeri geografici con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra “1” dopo l'indicativo di distretto.

3. I numeri geografici hanno la struttura descritta di seguito:

- per lunghezza del numero pari a 10 cifre:

0 X	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$	con	U_i=0÷9	e	i=1÷8
0 YW	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$	con	U_i=0÷9	e	i=1÷7
0 ZKJ	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6$	con	U_i=0÷9	e	i=1÷6

- per lunghezza del numero pari a 11 cifre:

0 X	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8U_9$	con	U_i=0÷9	e	i=2÷9	con U_1=1
0 YW	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$	con	U_i=0÷9	e	i=2÷8	
0 ZKJ	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$	con	U_i=0÷9	e	i=2÷7	

dove:
X = indicativo di distretto ad una cifra,
YW = indicativo di distretto a due cifre,
ZKJ = indicativo di distretto a tre cifre,
e X, Y e Z diversi da zero.

4. Le numerazioni geografiche vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui con le ultime quattro cifre da 0000 a 9999.

5. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica nomadici esclusivamente nell’ambito distrettuale. L’Autorità si riserva di valutare le modalità per eventualmente estendere l’utilizzo nomadico all’intero territorio nazionale.

6. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per effettuare e ricevere chiamate su terminali di reti mobili, ovvero su terminali che impiegano per l’accesso tecnologie radio, per realizzare servizi di comunicazioni a mobilità limitata alle condizioni ed entro la zona stabilite dalle pertinenti disposizioni.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 8
(Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali)

1. Le numerazioni a codici 3 e 7, secondo quanto specificato nei commi seguenti, sono utilizzabili, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, esclusivamente ai seguenti fini:

   i) numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali;
   ii) numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato
   iii) codici per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica;
   iv) codici per l'instradamento delle chiamate (*Routing Number*).

2. I diritti d'uso della numerazione del cliente per i servizi di comunicazioni mobili e personali sono assegnati agli operatori, anche virtuali, sulla base di codici a quattro cifre. Di norma allo stesso operatore sono assegnati codici in modo da favorire, per quanto possibile, la riconoscibilità dell'operatore.

3. La numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali ha la struttura descritta di seguito:

$$3XYZ\ U_1U_2U_3U_4U_5U_6 \quad \text{con} \quad X=2\div9,\ Y=0\div9,\ Z=0\div9\ U_i=0\div9\ \ e\ \ i=1\div6.$$

ed è assegnata a blocchi di un milione di numeri.
L'assegnazione di un blocco di numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali, individuato secondo la preesistente disciplina da un codice a tre cifre, è da considerarsi come assegnazione di dieci blocchi contigui di numerazione, ciascuno individuato da un codice a quattro cifre.
I codici per numerazione del cliente 37XY, con X=0÷9 e Y=0÷9, sono assegnabili, agli operatori mobili virtuali nonché agli operatori dotati di una propria rete per servizi mobili e personali, esclusivamente per la fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali ai clienti degli operatori mobili virtuali.

4. La lunghezza delle numerazioni del cliente per fornire i servizi di comunicazioni mobili e personali è di dieci cifre; è tuttavia consentito, nell'ambito della numerazione del cliente già assegnata, secondo la preesistente disciplina, con codice a tre cifre, proseguire l'uso di numerazione anche con lunghezza pari a nove cifre, mentre, in nessun caso, possono essere effettuati nuovi usi di numerazione con lunghezza diversa da dieci cifre.
L'Autorità si riserva di estendere la lunghezza della numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali a undici cifre.

5. Le numerazioni del tipo 31 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con $U_i=0\div9$ e $i=1\div8$ sono attribuite a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediante le reti GSM-R, e sono assegnate su base blocchi di centomila numeri.

6. Le numerazioni del tipo 30 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$ con U_i=0÷9 e i=1÷8 sono riservate per usi futuri.

7. Per consentire il servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica da parte dei clienti nonché per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono assegnati a ciascun operatore di rete mobile al massimo due codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY, con X=2÷9 e Y=0÷9. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, è pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo codice è riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli operatori mobili virtuali e la cifra Y non può essere uguale a 3.

8. Ferme restando le assegnazioni in decade 3 già effettuate per tale scopo, l'Amministrazione competente assegna codici per l'instradamento delle chiamate (*Routing Number*) nella decade 7, nel formato:

7XY con X=4 e 5 e Y=0÷9.

9. Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione del cliente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. Gli operatori che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall'ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri clienti dopo il prescritto periodo di latenza.

10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.

Articolo 9
(Numerazioni per servizi interni di rete)

1. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso ai propri clienti, che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi, correlati con la specifica rete ed i relativi sistemi di segnalazione e tariffazione, inclusi i servizi di natura ancillare che completano il servizio di comunicazione di base, quali ad esempio la fornitura di informazioni sul traffico effettuato, la verifica del credito, il trasferimento di chiamata, la presentazione del numero chiamante, ecc. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni è comunque subordinata al rispetto delle vigenti normative in quanto applicabili.

2. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata:

$4X\ U_1 \ldots U_n$ con $X=0,1,2$ $U_i=0 \div 9$ e $i=1 \div n$ ed $n \leq 12$

3. Sulle numerazioni 40 $U_1 \ldots U_n$ sono offerti esclusivamente servizi a titolo gratuito per il chiamante. Il prezzo massimo delle chiamate alle numerazioni interne di rete con X uguale a 1 o 2 è riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

4. L'utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso. Resta ferma la possibilità, per l'Autorità, di definire l'uso armonizzato di alcuni codici e numeri in decade 4 per servizi di particolare finalità, a beneficio dei clienti dei servizi di telecomunicazioni.

5. L'utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è comunicato all'Autorità ed all'Amministrazione competente, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio, da parte dell'operatore che la ha in uso per i propri clienti e che ne assume, pertanto, la responsabilità. La comunicazione include il prezzo praticato e la descrizione esaustiva del servizio espletato.

6. Le numerazioni per servizi interni di rete non possono essere utilizzate per l'offerta di servizi a sovrapprezzo.

7. L'accesso ai servizi interni di rete da parte dei clienti di un operatore di *Carrier Selection* o *Carrier Preselection*, è effettuato in modalità "*easy access*" mediante l'utilizzo del codice di selezione, di cui all'articolo 24, assegnato all'operatore medesimo.

8. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell'operatore in modalità "*easy access*", la lunghezza massima della numerazione a codice 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 14 cifre, "4" iniziale compreso.

Articolo 10
(Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici)

1. I codici 5X sono dedicati alla fornitura di servizi di comunicazione telefonica nomadici.

2. Le numerazioni di cui al precedente comma 1 hanno la seguente struttura:

$5\ X\ U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7U_8$, con $X=0 \div 9$, $U_i=0 \div 9$ e $i=1 \div 8$

3. Il codice 55 (cioè X=5) è impiegato per la fornitura dei servizi di comunicazione telefonica nomadici.

4. I rimanenti codici 5X, con X diverso da 5, sono riservati per esigenze future.

5. Le numerazioni sono attribuite agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999. In sede di prima richiesta possono essere attribuiti a ciascun operatore non più di 50 blocchi.

6. I prezzi delle chiamate verso numerazione a codice 5 sono stabiliti secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione, del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate verso tali numerazioni i prezzi massimi sono pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica, per servizi equivalenti, secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Nel caso che il piano tariffario preveda la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali la soglia suddetta è pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di sei mesi.

Articolo 11
(Numerazione per servizi di accesso ad Internet)

1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalità "*dial-up*" ad Internet. Il prezzo applicato include soltanto il trasporto e la gestione della comunicazione ed esclude ogni tipo di sovrapprezzo.

2. Le numerazioni relative ai codici di cui al precedente comma 1 hanno la struttura descritta di seguito:

a) 700 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet senza oneri per il chiamante, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

b) 701 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti. La titolarità del prezzo della chiamata è dell'operatore di origine.

c) 702 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
e
709 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.
La titolarità del prezzo della chiamata è dell'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione.

3. I rimanenti codici 70X, con X=3, 4, 5, 6, 7 ed 8, sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X≠4, 5 e 7 e Y=0÷9, sono riservati per esigenze future.

4. Per le chiamate alle numerazioni di cui al comma 2 lettere b) e c), i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato A.

5. I diritti d’uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 12
(Numeri per servizi di emergenza)

1. I numeri per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e sono stabiliti, così come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 76, comma 1), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri.

2. I numeri per i servizi di emergenza attualmente assegnati sono:

Numero	Servizio	Assegnato a
112	Pronto Intervento	Ministero della difesa (Carabinieri)
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell’interno
114	Emergenza maltrattamenti dei minori	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità
115	Vigili del fuoco Pronto Intervento	Ministero dell’interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

3. Il numero 112 è altresì riservato per fornire il servizio relativo al numero di emergenza unico europeo.

4. L’accesso ai servizi di emergenza è senza alcun onere per il cliente chiamante.

5. Gli operatori assicurano l’accesso ai servizi di emergenza direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

Articolo 13
(Numeri per servizi di pubblica utilità)

1. L’Autorità stabilisce i numeri per i servizi definiti di pubblica utilità e può modificare od eliminare gli esistenti.

2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale.

3. Qualora, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, il ministero competente nella materia oggetto del medesimo servizio, fatte salve le attribuzioni costituzionali delle Regioni, accerti la necessità dell’assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all’Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, verificata la disponibilità di un numero, lo assegna all’Amministrazione richiedente.

4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono:

Numero	Servizio	Assegnato a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'interno
1522	Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
1525	Servizio emergenza ambientale	Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1530	Capitaneria di Porto Assistenza in mare – Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1533	Prenotazione dei servizi sanitari	Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
1544	Servizi della Polizia penitenziaria	Ministero della giustizia
45045	Servizio di informazione ai consumatori svolto mediante SMS	Ministero delle politiche agricole

5. L'accesso ai servizi di pubblica utilità è senza alcun onere per il cliente chiamante.

6. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

7. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito in regime di concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 14
(Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale)

1. Il codice 116 è riservato per i numeri armonizzati europei destinati a servizi a valenza sociale, per lo svolgimento dei servizi medesimi secondo le condizioni stabilite dalle norme comunitarie.

2. Le numerazioni di cui al comma 1 hanno la struttura seguente:

$$116\ U_1U_2U_3 \quad \text{con} \quad U_i=0\div9 \quad \text{e} \quad i=1\div3$$

3. Le numerazioni di cui al comma 1 sono assegnate dagli uffici dell’Autorità, a seguito di richiesta, al Ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione è attribuita dalle pertinenti norme comunitarie, come segue:

Numero	**Servizio**
116000	Linea diretta per i minori scomparsi
116006	Linea telefonica diretta per vittime di reati
116111	Linea diretta di assistenza ai minori
116117	Servizio di guardia medica per cure non urgenti
116123	Linea diretta di sostegno emotivo

4. L’accesso ai servizi armonizzati europei a valenza sociale è senza alcun onere per il cliente chiamante.

5. Gli operatori offrono l’accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

Articolo 15
(Numeri per servizi di assistenza clienti "*customer care*")

1. Il numero di assistenza clienti (*customer care*) consente ai clienti di un fornitore di servizi di comunicazione o di risorsa correlata di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell’operatore medesimo adeguato alle esigenze dei clienti secondo le disposizioni della normativa applicabile, al quale è possibile, tra l’altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo, gestire il blocco selettivo delle chiamate. I numeri sono univoci a livello nazionale.

2. Gli operatori non utilizzano numerazione con addebito, in tutto o in parte, al chiamante per l’accesso dei propri clienti allo sportello di assistenza per la fornitura del servizio di assistenza di cui al comma 1.

3. Per il servizio di assistenza clienti sono assegnati numeri brevi a tre cifre a codice 1 nonché numeri a 4 e 6 cifre aventi la struttura di seguito descritta:

a) 192X, 194X con X=2÷9
b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0÷9

I numeri 194X, con X=0 o X=1, sono riservati per esigenze future.

4. Solo gli operatori nazionali, hanno diritto, compatibilmente con la disponibilità di risorse, a numeri brevi a tre cifre di assistenza clienti, ferma restando la possibilità di assegnare numeri brevi a tre cifre per il servizio di assistenza clienti a soggetti che non rientrano nella categoria suddetta, sulla base della disponibilità e delle effettive esigenze di mercato degli operatori.

5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto per il proprio servizio di assistenza clienti all'assegnazione di un numero a quattro cifre.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 16
(Numerazione per servizi di addebito al chiamato)

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il fornitore del servizio può limitarne l'accessibilità. Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:
   a) 800 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$ con $U_i=0\div9$ e $i=1\div6$
   b) 803 $U_1U_2U_3$ con $U_i=0\div9$ e $i=1\div3$

I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future.

3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.

4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono assegnati agli operatori su base singolo numero. Alla domanda di assegnazione deve essere allegata la richiesta del fornitore del servizio che ha richiesto di utilizzare la numerazione.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 17
(Numerazione per i servizi ad addebito ripartito)

1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi ad addebito ripartito.

2. La struttura e la modalità di addebito al chiamante, supportate dalle numerazioni con codice 84X, sono articolate su due fasce, come di seguito riportato:

a) Prima categoria (X=0,1) – al chiamante viene addebitata una quota fissa:

84	0	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6$	con U_i=0÷9 e i=1÷6
84	1	$U_1U_2U_3$	con U_i=0÷9 e i=1÷3

b) Seconda categoria (X=7,8) – al chiamante viene addebitata oltre ad una quota fissa anche una quota minutaria:

84	8	$U_1U_2U_3U_4U_5U_6$	con U_i=0÷9 e i=1÷6
84	7	$U_1U_2U_3$	con U_i=0÷9 e i=1÷3

L'Autorità può definire ulteriori modalità di addebito al chiamante per le numerazioni a codice 84X (con X=2, 3, 4, 5, 9).

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. I prezzi massimi sono indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99.

5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono assegnati agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 18
(Numerazione per servizi di numero unico o personale)

1. I codici 199 e 178 identificano la categoria specifica dei servizi di numero unico o personale. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata così come precisato al precedente art. 5, comma 4.

2. Le strutture delle numerazioni per servizi di numero unico o personale sono le seguenti:

a) 199 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$ con U_i=0÷9 e i=1÷6;

b) 178 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con U_i=0÷9 e i=1÷7

3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota fissa alla risposta e della quota minutaria sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sul codice 199 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d'uso delle numerazioni sul codice 178 sono assegnati agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 19
(Numerazioni riservate a servizi SMS/MMS e trasmissione dati)

1. E' attribuita ai servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (*Short Message Service/Multimedia Message Service*) ed altre tipologie di trasmissione dati, la numerazione a codice 43X, con X=0,1,4,5 e 9.

2. La struttura di tali numerazioni è:

a) 4 3 X U_1U_2 con X=0 e 1 U_i=0÷9 e i=1÷2

b) 4 3 X $U_1U_2U_3U_4$ con X=4 e 5 U_i=0÷9 e i=1÷4

c) 4 3 X $U_1U_2U_3U_4U_5U_6U_7$ con X=9 U_i=0÷9 e i=1÷7

Le numerazioni a codice 43X, con X=2, 3, 6, 7 e 8 sono riservate per usi futuri.

3. Per le comunicazioni dirette alle numerazioni di cui al presente articolo il prezzo massimo applicato al cliente non può superare il prezzo delle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati dirette alle numerazioni per servizi mobili e personali, secondo il profilo tariffario del singolo cliente, senza alcuna discriminazione rispetto alle condizioni praticate per queste ultime numerazioni.

4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate su base singolo numero, quelli per le numerazioni di cui alla lettera c) sono assegnati a blocchi di mille numeri contigui, con le ultime cifre da 000 a 999.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

Articolo 20
(Numerazioni per servizi a sovrapprezzo)

1. Le numerazioni utilizzabili per l'offerta di servizi a sovrapprezzo sono, di regola, a codice 89X, con X che individua in via esclusiva il contenuto di tali servizi nell'ambito delle categorie di seguito elencate:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo	892
b)	servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale	895
c)	servizi di chiamate di massa	894
d)	servizi di intrattenimento	899
e)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica	899

2. La struttura delle numerazioni a codice 89X è la seguente:

a) 892 $U_1U_2U_3$ con U_i=0÷9 e i=1÷3

b1) 895 Y U_1U_2 con Y=0÷4 U_i=0÷9 e i=1÷2

b2) 895 Y $U_1U_2U_3U_4$ U_5U_6 con Y=5÷9, U_i=0÷9 e i=1÷6

c1) 894 Y U_1U_2 con Y=0÷4 U_i=0÷9 e i=1÷2

c2) 894 Y $U_1U_2U_3U_4$ con Y=5÷9, U_i=0÷9 e i=1÷4

d), e) 899 $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$ con U_i=0÷9 e i=1÷6

Fatto salvo quanto previsto all'art. 21, le numerazioni a codice 89X con X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.

3. Le soglie di prezzo massimo, per le numerazioni a codice 89X con X=2,4,5,9 sono riportate nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano. Per servizi di raccolta fondi e per televoto è ammessa la sola tariffazione forfetaria.

4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere b2), c2), d) ed e) sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b1) e c1), sono assegnati agli operatori su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 892 ed 895 ha una durata di 12 mesi. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 894 ed 899 ha una durata di tre mesi.

Articolo 21
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per collegamenti relativi ai POS)

1. Per l'offerta di servizi a sovrapprezzo, in aggiunta alle numerazioni di cui al precedente art. 20, sono utilizzabili anche le numerazioni a codice 89111, esclusivamente per collegamenti dati relativi a terminali cosiddetti POS (*Point Of Sale*) ovvero per collegamenti dati per altre applicazioni per le quali il numero è composto esclusivamente dal dispositivo terminale e non dall'utente.

2. La struttura di tali numerazioni è:

$$89111U_1U_2U_3U_4U_5 \qquad \text{con} \qquad U_i=0\div9 \text{ e } i=1\div5$$

3. Per le chiamate alle numerazioni a codice 89111 i limiti di prezzo sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo sono assegnati agli operatori per blocchi di dieci numeri contigui, con l'ultima cifra da 0 a 9.

5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

Articolo 22
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)

1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti artt. 20 e 21, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, associate ad una o più delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 20, comma 1, e riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (*Short Message Service/Multimedia Message Service*) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati	44
b)	servizi di chiamate di massa, con esclusione dei servizi di raccolta fondi di cui alla lettera e)	47
c)	servizi di intrattenimento	48
d)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica	48
e)	servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche	455

I codici 46 e 49 sono riservati per usi futuri. Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 455, l'accesso ai servizi stessi è consentito anche tramite chiamate in fonia da rete fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 4.

2. La struttura di tali numerazioni è:

a) 4 X Y U_1U_2 con X=4,7,8 Y=0÷4 U_i=0÷9 e i=1÷2

b) 4 X Y $U_1U_2U_3U_4$ con X=4,7,8 Y=5÷9 U_i=0÷9 e i=1÷4

c) 4 5 5 U_1U_2 con U_i=0÷9 e i=1÷2.

3. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da parte degli operatori avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma è comunicato dall'operatore all'Autorità ed all'Amministrazione competente, secondo le modalità da queste indicate, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. In caso di attivazione contemporanea di una campagna di raccolta da parte di più operatori sulla medesima numerazione è ammesso l'assolvimento in nome collettivo dell'obbligo di comunicazione. Per tali numerazioni non si applica il comma 2 dell'art. 24.

4. Le numerazioni di cui al comma 1, lettera e) sono numerazioni pubbliche a regime speciale per le quali non è obbligatoria l'interconnessione.

5. Sono stabiliti i prezzi massimi e le connesse condizioni a cui tali prezzi massimi sono subordinati per le chiamate alle numerazioni di cui al presente articolo per servizi "una tantum" ed i prezzi massimi mensili per servizi in abbonamento come riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

6. Gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della prestazione di blocco delle comunicazioni.

7. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnati su base singolo numero.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi, con l'eccezione delle numerazioni di cui alla lettera e) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è ridotto a quindici giorni.

Articolo 23
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi di informazione elenco clienti)

1.Le numerazioni 12XY identificano, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni elenco clienti, inerenti i clienti di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, eventualmente offerti anche con caratteristiche evolute.

2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione elenco clienti è di seguito descritta:

12XY con X=4÷9 Y=0÷9

Le numerazioni 12XY con X=0÷3 e Y=0÷9 sono riservate per usi futuri.

3. Sulle numerazioni 12XY possono essere offerti esclusivamente servizi informazioni abbonati, consistenti nella fornitura:

a) del numero del cliente a partire dal nominativo;
b) del nominativo a partire dal numero;
c) dall'informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dal cliente;
d) di ogni altra informazione contenuta nell'elenco dei clienti o comunque connessa a tali informazioni;
e) del servizio di completamento della chiamata.

4. Il servizio, erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni nonché delle norme per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, è accessibile e fruibile in fonia o via SMS/MMS attraverso operatori o sistemi automatici di risposta. Non è ammessa la fornitura del servizio in abbonamento.

5. In caso di accesso al servizio via SMS/MMS, debbono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:

a) L'utente, dopo aver inviato la propria richiesta mediante SMS/MMS gratuito, riceve un SMS/MMS gratuito di accoglienza, indicante il prezzo fisso del servizio nel rispetto dei valori massimi forfettari riportati nella tabella 1 dell'allegato A, con richiesta di esplicita accettazione del cliente mediante l'invio, da parte di quest'ultimo, di un messaggio SMS/MMS gratuito di conferma;

b) Il messaggio SMS/MMS del gestore, recante l'informazione richiesta, è inviato all'utente solo previa acquisizione della esplicita accettazione delle condizioni del servizio di cui alla lettera a), attestante la volontà dell'utente di usufruire del servizio richiesto al prezzo indicato nel SMS/MMS gratuito di accoglienza;

c) L'addebito del servizio al cliente avviene solo dopo che al fornitore del servizio sia pervenuta la notifica di avvenuta ricezione del messaggio SMS/MMS recante l'informazione richiesta dal cliente, inerente ai servizi di informazione elenco clienti;

d) L'addebito avviene solo nel caso in cui l'informazione richiesta sia resa nella disponibilità dell'utente entro 10 minuti dal momento dell'invio da parte dello stesso utente del messaggio SMS/MMS di conferma esplicita di cui alla lettera a);

e) Il servizio via SMS/MMS è circoscritto alla fornitura delle prestazioni indicate tassativamente ai punti a),b),c) e d) del comma 3;

f) Nel caso dei servizi di informazione elenco clienti via SMS/MMS è altresì vietata la fornitura del servizio di completamento della chiamata nonché il rinvio anche automatico ad altra numerazione a sovrapprezzo.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni regolamentari vigenti in materia di servizi di informazione elenco clienti in fonia, laddove compatibili con la modalità SMS/MMS.

6. L'operatore assegnatario della numerazione fissa il prezzo al pubblico per le chiamate dirette alla numerazione 12XY originate da rete fissa e da rete mobile, nel rispetto dei prezzi massimi per la quota fissa alla risposta e per la quota minutaria, ovvero del prezzo massimo forfetario, ove applicabile, riportati nella tabella 1 dell'Allegato A. I medesimi limiti si applicano anche al prezzo minutario o forfetario della eventuale comunicazione effettuata tramite la prestazione di completamento della chiamata.

7. Nel caso di tassazione forfetaria il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo dopo l'effettivo completamento del servizio e cioè solo quando l'utente abbia ricevuto l'informazione richiesta ovvero l'informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dal cliente utilizzatore del numero.

8. L'utente che richiede il completamento della chiamata è informato preliminarmente del prezzo massimo della prestazione, eventualmente attraverso esplicito riferimento al prezzo massimo già comunicato all'avvio della chiamata.

9. La prestazione di completamento della chiamata è fornita solo dopo che, ricevuta l'informazione di cui al comma 7, l'utente manifesta l'esplicita accettazione del servizio esclusivamente attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1.

10. Il servizio informazioni elenco clienti può essere offerto anche utilizzando numerazioni 892 $U_1U_2U_3$. In tal caso si applicano alla numerazione tutte le norme riguardanti il servizio informazioni elenco clienti e la numerazione 12XY, con la sola esclusione delle modalità di assegnazione dei diritti d'uso della numerazione e dei prezzi massimi applicabili.

Articolo 24
(Disposizioni comuni alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo)

1. L'utilizzo delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo è soggetta al rispetto della normativa vigente in tema di offerta servizi a sovrapprezzo. E' altresì soggetto alla normativa vigente in materia di blocco selettivo di chiamata.

2. L'invio di un SMS/MMS privo di contenuto (SMS/MMS vuoto) a numerazioni per servizi a sovrapprezzo è bloccato dall'operatore di originazione, che non lo inoltra al destinatario o ad altre reti, e non comporta l'attivazione o l'erogazione di alcun servizio né addebito al chiamante superiore all'importo previsto dal piano tariffario del cliente per l'invio di un SMS/MMS ad una numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.

3. Non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle riportate nei precedenti articoli 20, 21, 22 e 23.

Articolo 25
(Codici per selezione del vettore *Carrier Selection*)

1. La *Carrier Selection* nelle modalità *easy access* ed *equal access* è una prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. L'operatore di accesso fornisce il servizio di raccolta delle chiamate ed inoltra le numerazioni geografiche, mobili e internazionali selezionate dall'utente alla rete dell'operatore individuato dal codice di *Carrier Selection*.

2. Nella *Carrier Selection* in modalità *easy access*, l'utente fa precedere, per ciascuna chiamata, al numero del destinatario il codice dell'operatore prescelto (codice di *Carrier Selection*), mentre in modalità *equal access*, l'instradamento verso l'operatore preselezionato è effettuato automaticamente dall'operatore di accesso senza che l'utente debba far precedere il numero del destinatario dal codice di *Carrier Selection*. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello preselezionato mediante la selezione del codice di *Carrier Selection*.

3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di *Carrier Selection* nella modalità *easy access* per chiamate internazionali è di 22 cifre.

4. I codici di *Carrier Selection* hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui il codice 10 identifica la categoria specifica di codice di *Carrier Selection*, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato assegnato. Sono disponibili:

a) codici a 4 cifre

10XY con X,Y=2÷8

per un totale di 49 combinazioni disponibili;

b) codici a 5 cifre

10XYZ con X=0,1,9 Y=2÷9 Z=0÷9

per un totale di 240 combinazioni disponibili.

Le 270 combinazioni definite per X=0,1,9 Y=0,1 Z=0÷9 e per X=2÷8 Y=0,1,9 Z=0÷9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

5. Ad un soggetto avente titolo possono essere assegnati fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo viene utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

6. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di ventiquattro mesi.

Articolo 26
(Codici di accesso a rete privata virtuale)

1. I codici di accesso alle reti private virtuali consentono la selezione di una rete privata virtuale all'interno di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche.

2. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

a) 1482
b) 149X con X=4,5,6,7,8,9
c) 149XY con X=0,1,2,3 Y= da 2 a 9
d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 Y=0,1 Z=0÷9

3. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 27
(Numerazioni non decadiche)

1. L'uso dei caratteri "*" e "#" nelle numerazioni, è ammesso solo in accordo con quanto indicato dagli organismi internazionali di armonizzazione ed in particolare dall'ETSI, nell'ambito delle reti mobili, quali USSD (*Ustructured Supplementary Data,*) nonché nell'ambito di servizi interni di rete, ovvero in accordo a specifiche assegnazioni dell'Amministrazione competente di concerto con l'Autorità. Tali numerazioni non sono utilizzate per identificare un cliente o per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

2. L'Autorità si riserva di armonizzare numerazioni che impiegano i caratteri di cui al comma 1 affinché siano impiegate per il medesimo scopo da parte di tutti gli operatori.

Articolo 28
(Numeri identificativi dei punti di segnalazione)

1. I numeri identificativi dei punti di segnalazione nazionali (NSPC - *National Signalling Point Code*) e internazionali (ISPC - *International Signalling Point Code*) sono numeri binari a quattordici bit, la cui struttura e modalità di impiego sono conformi alle Raccomandazioni della serie ITU-T Q.70x.

2. L'assegnazione degli ISPC e NSPC è effettuata su base singolo numero ai soggetti autorizzati alla fornitura di una rete telefonica pubblica.

3. I punti di segnalazione sono associati ad apparati fisicamente installati sul territorio nazionale, fatti salvi i casi eccezionali previsti dalla norma ITU-T Q.708, in cui un ISPC appartenente ad un SANC (*Signalling Area/Network Code*) assegnato a uno Stato può essere utilizzato in un altro Stato con l'autorizzazione di entrambe le amministrazioni. In quest'ultimo caso, l'operatore interessato ha l'onere di ottenere l'autorizzazione dallo stato estero e presentare la stessa all'Amministrazione competente.

4. I gruppi di numeri identificativi dei punti di segnalazione internazionali sono richiesti all'ITU dall'Amministrazione competente.

5. Gli ISPC e NSPC non sono trasferibili o cedibili a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

6. Nella domanda di assegnazione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare:
   a) nominativo e indirizzo del richiedente;
   b) l'ISPC o NSPC richiesto;
   c) il nome univoco del punto di segnalazione indicando l'indirizzo della sua allocazione fisica;
   d) in caso di trasferimento, ai sensi del comma 5, il nome del precedente operatore titolare del punto di segnalazione;
   e) l'eventuale stato membro dove il punto di segnalazione sarà allocato, nel caso eccezionale di cui al comma 3;
   f) gli usi dell'ISPC/NSPC nella rete, quali: STP (*Signalling Transfer Point*), SEP (*Signalling End Poin*t - *Signalling Point* senza funzionalità di STP), SCCP (*Signalling Connection Control Part*) *relay*, ISC (*International Switching Center*), GMSC (*Gateway Mobile Switching Center*), LR (*Location Register*), OMC (*Operation and Maintenance Center*), SCP (*Service Control Point*), SSP (*Service Switching Point*);
   g) l'identificazione di almeno una relazione di segnalazione MTP (*Message Tranfer Part*) pianificata, indicandone nome ed indirizzo del "*distant signalling point*" e suo ISPC o NSPC, rispettivamente per la richiesta di un ISPC o NSPC.

7. L'operatore è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, al Ministero una qualsiasi variazione dei dati cui al comma 6.

8. Il periodo di latenza per i codici dei punti di segnalazione nazionale ha una durata di sei mesi.

Articolo 29
(Ulteriori codici per sistemi di segnalazione)

1. Il codice OP_ID è un numero decimale a tre cifre che identifica univocamente, in ambito nazionale, un operatore. Tale codice è utilizzato nei *routing number* al fine di identificare la rete di origine oppure la rete di destinazione.

2. I codici OP_ID possono essere richiesti dai soggetti con autorizzazione per servizi telefonici disponibili al pubblico o per fornitura di una rete telefonica pubblica. A ciascun operatore è assegnato un singolo OP_ID.

3. Il codice OP_ID non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

4. I codici OP_ID possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore risulti in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 3.

5. Il codice MNC (*Mobile Network Code*) è un numero decimale a due cifre e, in conformità con quanto previsto dalla norma ITU-T E.212, è utilizzato all'interno del codice IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*).

6. I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali, anche di tipo specializzato o satellitari, servizi fissi anche integrati con il mobile, nonché dagli operatori mobili virtuali.

7. Il codice MNC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

8. Il codice NCC (*Network Color Code*) è un numero binario a tre bit e, in conformità con quanto previsto dalla norma ETSI GSM 03.03, è utilizzato per permettere ad un terminale mobile di discriminare tra *Base Station* adiacenti.

9 I codici NCC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali anche di tipo specializzato. A ciascun operatore è assegnato un singolo codice NCC.

10. Il codice NCC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.

11. I codici NCC possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore sia in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 10.

Articolo 30
(Codici armonizzati per utilizzi specifici)

1. Il codice 0160 è riservato per la costruzione di CLI fittizi ai fini della localizzazione delle chiamate indirizzate ai numeri di emergenza da parte di terminali mobili privi di SIM/USIM.

2. Il codice 456 è riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria.

3. Il codice 77, da anteporre al numero chiamato, è riservato al il servizio interno di rete che, mediante l'anteposizione di tale codice al numero chiamato, consente l'addebito della chiamata all'utilizzatore del terminale mobile anziché all'azienda, nel caso di terminale facente parte di una rete aziendale.

Articolo 31
(Numerazioni e codici non descritti)

1. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità ed all'Amministrazione competente una proposta contenente l'indicazione della risorsa di numerazione che intende utilizzare, la relativa struttura, la descrizione generale del servizio cui intende attribuire la risorsa di numerazione ed ogni altro utile elemento a supporto della richiesta. In deroga alla norma generale di cui all'art. 4, in caso di accoglimento della richiesta l'assegnazione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Articolo 32
(Norme transitorie e finali)

1. L'Autorità si riserva di rivedere, all'occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. Le disposizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 5 entrano in vigore dal 1 febbraio 2013.

3. L'Amministrazione competente, al fine di consentire in via transitoria la prosecuzione dell'interconnessione tra gli operatori sulla base dell'analisi di codici a tre cifre, assegna fino al 31 gennaio 2013 la numerazione del cliente per servizi mobili e personali di cui all'art. 8, comma 1, scegliendo il codice a quattro cifre 3XYZ in un arco di numerazione individuato dal codice a tre cifre 3XY in cui non siano state effettuate assegnazioni ad altri operatori.
La richiesta di assegnazione di diritti d'uso della numerazione di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, è soggetta alla verifica che le numerazioni non utilizzate, nella effettiva disponibilità del richiedente per i propri

clienti, sia inferiore alla dimensione di un blocco. Ai fini della predetta verifica, nel caso di richiesta di assegnazione per l'uso da parte di clienti di altro operatore, il richiedente indica all'atto della richiesta l'operatore cui è destinata la numerazione.

4. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni dell'art. 8, comma 7, relative all'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte dei clienti ed al servizio di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica, alla luce degli sviluppi del mercato e della disponibilità delle risorse, al fine di individuare modalità idonee a consentire lo svolgimento della prestazione da parte di tutti gli operatori assicurando nel contempo un uso efficiente della numerazione.

5. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 8, entrano in vigore dal 1 febbraio 2013. A partire dalla medesima data gli operatori configurano i *Routing Numbers* in decade 7 entro 120 giorni dalla richiesta dell'assegnatario dei diritti d'uso. L'Amministrazione competente assegna *Routing Numbers* a codice 75 solo dopo il completo esaurimento di quelli a codice 74. L'Autorità si riserva di rivedere le assegnazioni già effettuate di codici per l'instradamento delle chiamate in decade 3 e quelle in decade 7, di cui all'art. 8, comma 8, nonché le connesse disposizioni, alla luce degli sviluppi del mercato e dei bisogni emergenti valutati sulla base del grado e della tendenza di consumo delle risorse in decade 7 allocate allo scopo, prevedendo all'occorrenza l'assegnazione di codici a quattro cifre, al fine di conseguire un uso efficiente delle risorse e di prevenire la scarsità di disponibilità.

6. Per le numerazioni assegnate sulla base del singolo numero per le quali è già avvenuta l'assegnazione dei diritti di uso a blocchi di dieci numeri, l'Amministrazione competente adegua i diritti uso, tenendo conto delle eventuali portabilità effettuate, a partire dal 1 gennaio 2013.

7 Per le numerazioni di cui all'art. 19 l'Amministrazione competente assegna quelle a codice 431 solo dopo il completo esaurimento di quelle a codice 430 e quelle a codice 435 solo dopo il completo esaurimento di quelle a codice 434.

8. E' consentita la prosecuzione dell'utilizzo dei numeri a codice 196 già assegnati per servizi definiti di comunicazione sociale. L'Autorità si riserva di rivedere l'uso di tale codice, anche in relazione agli sviluppi per l'accesso ai servizi di analoga natura all'uso dei numeri armonizzati europei a valenza sociale e agli sviluppi in ambito comunitario di tale tipologia di numeri.

9. Per i servizi di chiamate di massa sono utilizzabili dagli operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. Il prezzo massimo per chiamata applicabile corrisponde al prezzo della chiamata inter-distrettuale del piano tariffario sottoscritto dal cliente, e non trovano applicazioni le disposizioni riguardanti la normativa sui servizi a sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale numerazioni geografiche sono assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con le ultime tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per tali numerazioni ha una durata di tre mesi. Tale utilizzo cessa definitivamente al 31 dicembre 2014.

10. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata a proseguire l'uso del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 7 dell'articolo 13.

11. La gestione dei nomi a dominio ".e164.arpa" utilizzati nell'ambito di ENUM nonché le regole per l'utilizzo del sistema ENUM per l'indirizzamento e l'instradamento sono definiti dall'Autorità con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato.

ALLEGATO 1

Allegato 1 al Piano di numerazione

Tabella 1 : Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA.

<table>
<tr><th>Rete</th><th>Articolo del Piano di Numerazione</th><th>Codice</th><th>Quota massima alla risposta (euro)</th><th>Prezzo minutario massimo (euro)</th></tr>
<tr><td rowspan="12">Accesso da rete fissa</td><td rowspan="2">Art. 11 – Numerazioni per servizi di accesso ad Internet</td><td>701, 702</td><td>0,10</td><td>0,015 (NOTA 1)</td></tr>
<tr><td>709</td><td>0,10</td><td>0,06</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito</td><td>840, 841</td><td colspan="2">0,10 quota fissa</td></tr>
<tr><td>847, 848</td><td>0,10</td><td>0,015</td></tr>
<tr><td>Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico o personale</td><td>178, 199</td><td>0,12</td><td>0,26</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Artt. 20 e 21 – Numerazioni per servizi a sovrapprezzo</td><td rowspan="2">892, 895, 899</td><td>0,30</td><td>1,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2,00 prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td rowspan="2">894</td><td>0,0656</td><td>0,2293</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,00 prezzo forfetario per servizi diversi dalla raccolta fondi
2,00 prezzo forfetario per servizi di raccolta fondi</td></tr>
<tr><td>89111</td><td colspan="2">0,12 prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 23 – numerazioni per servizio informazioni elenco abbonati</td><td rowspan="2">12</td><td>0,30</td><td>1,20</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,50 prezzo forfetario</td></tr>
</table>

NOTA 1: In caso di articolazione del prezzo in fasce orarie, il valore medio del prezzo computato rispetto alle ore complessive di fascia di picco ed alle ore complessive di fascia di fuori picco, nell'arco temporale settimanale, deve essere inferiore alla soglia di prezzo massimo.

<table>
<tr><th>Rete</th><th>Articolo del Piano di Numerazione</th><th>Codice</th><th>Quota massima alla risposta (euro)</th><th>Prezzo minutario massimo (euro)</th></tr>
<tr><td rowspan="9">Accesso da rete fissa e da rete mobile</td><td rowspan="3">Art. 9 – Numerazione per servizi interni di rete</td><td>41</td><td colspan="2">Prezzo delle chiamate geografiche inter-distrettuali o per servizi mobili e personali terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario del cliente.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">42</td><td>0,30</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,50 prezzo forfetario</td></tr>
<tr><td>Art. 10 - Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici</td><td>5</td><td colspan="2">Prezzi massimi pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali. e comunque non superiore al prezzo delle chiamate interdistrettuali.</td></tr>
<tr><td>Art. 19 - Numerazioni riservate a servizi SMS/MMS e trasmissione dati</td><td>43X con X=0,1,4, 5 e 9</td><td colspan="2">Prezzo massimo non superiore al prezzo delle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati dirette alle numerazioni per servizi mobili e personali, secondo il profilo tariffario del singolo cliente, senza alcuna discriminazione rispetto alle condizioni praticate per queste ultime numerazioni.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Art. 22 – Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati</td><td rowspan="2">44
47, 48</td><td colspan="2">5,00 prezzo forfetario per servizi una tantum (NOTA 2)</td></tr>
<tr><td colspan="2">20,00 mensili, per servizi in abbonamento</td></tr>
<tr><td rowspan="2">455</td><td colspan="2">2,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">10,00
per servizi in fonia da rete fissa</td></tr>
</table>

NOTA 2: In caso di prezzo forfetario per servizi una tantum superiore a 2 euro gli operatori adottano un sistema per incrementare la consapevolezza del cliente, che può consistere nell'obbligo di indicazione esplicita del prezzo nella sintassi di richiesta del servizio, con rifiuto di erogazione in caso di non corrispondenza con il prezzo effettivamente praticato, ovvero nell'invio al cliente di un SMS con richiesta di accettazione esplicita del prezzo mediante un ulteriore SMS, ovvero ancora in un diverso sistema approvato dall'Autorità.

12A05674

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 23 aprile 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Germoglio Sonnenschein soc. coop sociale O.n.l.u.s.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (omissis) la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Germoglio Sonnenschein soc. coop sociale O.n.l.u.s.» (codice fiscale n. 02442540213), con sede a Bolzano, via Dante 12, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Luca Palatiello, con ufficio a Bolzano, via Cesare Battisti, 16;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 23 aprile 2012

L'assessore: BIZZO

12A05725

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 8 maggio 2012.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, con particolare riferimento all'articolo 6 "Autonomia delle Università";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. del 26.01.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il DR n. 121.11 del 15 marzo 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 240/2010, è stata istituita la Commissione per la predisposizione dello Statuto;

Acquisito, in data 25 ottobre 2011, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione sul testo dello statuto proposto dalla Commissione;

Vista la delibera del 25 ottobre 2011 con la quale il Consiglio Accademico ha approvato il testo dello statuto modificato ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la nota del 27 ottobre 2011, prot. n. 13894, con la quale, nel rispetto del disposto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, è stata trasmessa al MIUR la documentazione relativa alle modifiche dello Statuto nei termini di cui alla legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. 1028 del 24 febbraio 2012, assunta al prot. n. 2613 del 27 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha formulato le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto sopra richiamato;

Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 17 aprile 2012 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole agli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, e dunque al testo definitivo dello Statuto;

Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 16 aprile 2012 con le quali il Consiglio Accademico ha approvato gli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, , e dunque il testo definitivo dello Statuto;

Considerato che le sopracitate delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico sono state adottate con le maggioranze qualificate previste dall'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989;

Tenuto conto che questa Università, ai sensi della Legge 204/1992 e del DM 19 luglio 2001 n. 376 è un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale;

Decreta:

1. Ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e della Legge n. 168 del 9 maggio 1989 è' emanato lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. Lo Statuto entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 8 maggio 2012

Il rettore: VEDOVELLI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Titolo 1

IDENTITÀ, MISSIONE, OGGETTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Definizioni

1. Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:

a) per Ateneo o Università: l'Università per Stranieri di Siena, intesa come Ateneo Internazionale;

b) per comunità universitaria: tutti coloro che condividono i valori posti dal presente Statuto a fondamento dell'identità e della missione dell'Ateneo, quindi i professori, i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) e le figure ad essi assimilati dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i docenti incaricati stabilizzati, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ex art. 7 della legge 204/1992, qui denominati 'docenti di lingua italiana', gli assegnisti e dottorandi di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori esperti linguistici, le figure legate contrattualmente all'Ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti dell'Università per Stranieri di Siena, i soggetti esterni (i detentori e portatori di interesse, gli ex-alunni) in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo;

c) per studenti: gli iscritti all'offerta formativa dell'Ateneo, intendendo con ciò i corsi di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, corsi di dottorato, di master, di aggiornamento e specializzazione, corsi ordinari e speciali di lingua e cultura italiana, nonché ogni altra attività formativa messa in atto dall'Ateneo;

d) per detentori / portatori di interesse: i soggetti esterni all'Università per Stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata (Ministeri, Enti territoriali, organismi culturali e scientifici, Fondazioni, rappresentanze professionali e di categoria, rappresentanze del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo ecc.), con i quali l'Università stabilisce rapporti di cooperazione o che operano nei settori di pertinenza dell'Università stessa;

e) per Ministero innanzitutto il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e comunque, indipendentemente dalle denominazioni, l'Organo del Governo centrale dello Stato preposto alle materie dell'Università e della Ricerca. A seconda del contesto, poi, ogni altro Ministero eventualmente indicato.

Nel testo del presente Statuto, per comodità di sintesi e senza pregiudizio per le questioni di genere, è usata la forma di citazione onnicomprensiva al maschile per le varie categorie menzionate (ad esempio: gli studenti per gli studenti / le studentesse).

Preambolo

1. L'Università per Stranieri di Siena è un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del Decreto Ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.

2. L'Università, in quanto comunità, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, di studio, di apprendimento e di libera elaborazione delle conoscenze. Si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico; si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e alle disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi.

3. L'Università, in quanto comunità e come strutture che la compongono, opera ispirandosi a principi di autonomia, di responsabilità e di trasparenza nella ricerca, nella didattica, nell'organizzazione e nella gestione finanziaria e contabile.

4. L'Ateneo persegue obiettivi generali di promozione della conoscenza per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

5. L'Università valorizza il merito, contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire il diritto allo studio.

6. Garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilità, dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

7. L'Università accompagna la sua denominazione ufficiale con la dicitura: Ateneo Internazionale.

Art. 1.

Identità

1. L'Università ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica all'art. 33, e in accordo con la normativa universitaria vigente.

2. L'Università si impegna a esercitare tale autonomia con responsabilità nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, al fine di elaborare e attuare soluzioni organizzative adeguate al massimo sviluppo e alla massima efficacia e efficienza possibile delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali, gestionali, e dei suoi rapporti con soggetti esterni (anche enti e istituzioni territoriali) in Italia e all'estero.

4. L'Università persegue i propri fini attraverso tutte le forme organizzative previste dall'ordinamento e dalla normativa, senza intaccare la propria identità pubblica e senza snaturare la primaria missione di strumento per lo s viluppo sociale della conoscenza.

5. L'Università nell'ambito della propria autonomia decide, in base a valutazioni di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro nel rispetto della normativa vigente.

6. L'Università considera la valutazione e l'accreditamento i primari strumenti per la rendicontazione sociale di quanto realizza.

7. L'Università fonda la propria azione di indirizzo, governo, gestione, sviluppo e controllo sulla costante valutazione dei processi e dei risultati delle strutture e delle attività, valorizzando, sostenendo e premiando ogni azione che, a livello didattico, di ricerca e organizzativo, persegua e raggiunga il miglioramento della qualità.

8. Dato il carattere internazionale dell'Ateneo, si prescinde dalla indicazione della nazionalità delle rappresentanze studentesche negli Organi.

Art. 2.

Missione

1. L'Università per Stranieri di Siena è un Ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti stranieri e italiani, specializzato nell'interazione della lingua e della cultura italiane con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto.

2. L'Università è pertanto impegnata nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall'ONU.

3. In questa prospettiva opera nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo.

Art. 3.

Oggetto, obiettivi, attività

1. L'Università individua e realizza tutte le attività di ricerca, didattica, alta formazione, orientamento, tutorato, aggiornamento culturale e professionale, nonché le attività a queste strumentali o complementari che, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, segnate dalla Legge

204/1992, siano ritenute opportune o necessarie dagli Organi per il rilascio dei titoli di studio previsti dalle norme vigenti, e di altri tipi di qualificazione e certificazione.

2. Tali titoli sono il risultato dell'azione dell'Ateneo nei campi di seguito indicati.

- Insegnamento della lingua e della cultura italiane in Italia e nel mondo;

- formazione delle figure specializzate nel settore della diffusione della lingua e della cultura italiana in Italia e nel mondo, con particolare riguardo agli stranieri;

- conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale nazionale in tutte le sue manifestazioni;

- insegnamento delle altre lingue e delle altre culture, considerate come referenti organici nel dialogo con la lingua-cultura italiana;

- insegnamento delle lingue non verbali;

- formazione delle figure specializzate nei settori della didattica delle lingue, della mediazione linguistica e interculturale, nella traduzione e nella diffusione delle lingue straniere in Italia, nelle lingue non verbali, nell'imprenditorialità della lingua e della cultura, anche nel settore turistico-culturale;

- certificazione delle competenze linguistiche, didattiche e professionali;

- gestione delle diversità identitarie e dei processi di inclusione sociale degli stranieri;

- formazione di un sistema di professionalità per lo sviluppo dell'industria culturale italiana delle lingue;

- trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo;

- sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo e della società in generale;

- sviluppo di forme innovative di didattica, per favorire la diffusione delle metodologie e tecnologie digitali per l'apprendimento;

- sviluppo di un'offerta formativa adeguata a una popolazione studentesca diversificata;

- promozione di servizi di orientamento e di tutorato per tutti i tipi di studenti;

- sviluppo di competenze e servizi per favorire il riconoscimento, la convalida e la certificazione, sia in ambito universitario che extrauniversitario, degli apprendimenti pregressi;

- rafforzamento della relazione fra ricerca, didattica e innovazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente;

- ogni altra attività prevista dalla normativa o emergente dalle esigenze della società e che sarà programmata e realizzata in vista dell'innovazione dell'offerta formativa.

L'Ateneo valorizza fra i propri obiettivi la formazione di studenti stranieri, lo sviluppo della mobilità internazionale e il pieno riconoscimento dei crediti maturati entro azioni di mobilità, nonché la promozione dei titoli congiunti.

3. L'Ateneo individua nelle strutture centrali dello Stato, nel Governo regionale e nelle Istituzioni locali i referenti primari per la propria attività. Mantiene un costante dialogo con i detentori e portatori di interesse, nonché con gli studenti potenziali e che hanno concluso il loro percorso formativo presso l'Università; con la società, nelle sue specifiche esigenze di sviluppo; con il Paese, nei suoi processi di sviluppo linguistico, culturale, economico, civile.

4. L'Università per Stranieri di Siena, in quanto parte del sistema universitario nazionale quindi del patrimonio culturale della Nazione, si intende deputata ai rapporti conoscitivi e alla valorizzazione delle specifiche caratteristiche storico-culturali e civili elaborati dai consolidati assetti territoriali.

5. L'Ateneo è soggetto del sistema regionale universitario e della ricerca toscano, e si impegna a promuovere la sua integrazione, ai sensi della normativa della Regione Toscana, in rapporto con le esigenze di sviluppo del sistema sociale, economico e strutturale regionale.

6. L'Università ha sede a Siena. L'Università persegue e promuove la collaborazione sinergica con le Istituzioni, gli Enti, la società del territorio.

7. L'Università può promuovere azioni di cooperazione con altri soggetti istituzionali che, anche in sedi diverse, concorrano al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e strategici.

Art. 4.

Ricerca

1. Le attività formative e culturali dell'Ateneo hanno il proprio fondamento nelle attività di ricerca prodotte dalle strutture e dai componenti della comunità universitaria che ne hanno titolo (singolarmente o in gruppo).

2. L'Università promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.

3. L'Ateneo favorisce le azioni di sistema anche a livello di ricerca, promuovendo il rapporto con le esigenze del territorio regionale e locale, la cooperazione con altri soggetti istituzionali, le sinergie nello sviluppo di attività di ricerca e/o nella loro collocazione entro la programmazione delle singole strutture dell'Ateneo, le reti di ricerca soprattutto a livello internazionale.

4. L'Università, entro l'ambito definito dalla propria missione, garantisce ai singoli componenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie.

5. Nell'ambito dei settori in cui operano e nel rispetto della normativa vigente e del Codice Etico dell'Ateneo, ai singoli professori e ricercatori, nonché alle altre figure che ne hanno titolo, è garantito l'accesso ai finanziamenti, nonché l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca e della didattica.

6. L'attività di ricerca si sviluppa in accordo con i parametri di valutazione nazionalmente e internazionalmente accreditati secondo linee di costante innovatività e per la conquista di livelli di eccellenza.

7. Le invenzioni e le opere dell'ingegno conseguite nell'ambito dell'Università sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, dal Codice Etico e/o da appositi Regolamenti approvati dagli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 5.

Didattica, diritto allo studio, promozione della società della conoscenza

1. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture nella programmazione e nello svolgimento delle attività didattiche e generalmente formative, entro la programmazione generale e le relative linee stabilite collegialmente dagli Organi competenti. Garantisce la libertà di insegnamento ai singoli componenti che ne hanno titolo, evitando condizionamenti o limiti nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica. Questa si svolge sempre in rapporto agli obiettivi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti didattici e dalla programmazione approvati dagli Organi competenti.

2. L'attività didattica, formativa e culturale si sviluppa in accordo con i parametri di valutazione nazionalmente e internazionalmente accreditati secondo linee di costante innovatività e per la conquista di livelli di eccellenza.

3. L'Università promuove e favorisce l'integrazione sociale, culturale e linguistica degli studenti italiani e stranieri; combatte i pregiudizi di genere, culturali, sociali, religiosi, linguistici e di ogni altro tipo che limitino l'accesso alla conoscenza. L'Università adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

4. L'Ateneo promuove le azioni necessarie al sostegno del diritto allo studio dei propri studenti, favorendo le buone pratiche dell'accoglienza, l'orientamento in tutti i suoi momenti, l'inserimento nel mondo del lavoro, il rispetto della parità dei diritti. Agevola l'accesso ai servizi didattici e la loro frequenza per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge.

5. L'Università promuove le attività di tutorato e culturali integrative per agevolare il completamento degli studi da parte degli iscritti e il rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio.

6. L'Università favorisce le politiche di integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e della comunità territoriale.

Art. 6.

Organizzazione

1. Le strutture e i processi di gestione amministrativa sostengono l'identità, la missione generale e le attività dell'Ateneo, secondo criteri di trasparenza delle procedure e dei bilanci, qualità, efficacia e efficienza delle azioni, valutazione dei risultati, rendicontazione sociale di quanto realizzato.

2. L'Ateneo promuove lo sviluppo della cultura organizzativa per renderla sempre più adeguata alla propria missione, alle sollecitazioni provenienti dal sistema universitario regionale e nazionale, dalla società. Adegua la propria cultura organizzativa ai dettati delle norme, mantenendo separate le funzioni di indirizzo, gestione e controllo.

L'Ateneo, a tal fine, favorisce l'attuazione di innovative modalità gestionali e organizzative.

3. L'Università, per il conseguimento dei propri fini, può istituire o può partecipare a consorzi, associazioni anche temporanee finalizzate a scopi determinati, fondazioni, società di capitale e a tutte le altre forme societarie di diritto privato in Italia e all'estero senza intaccare la propria identità pubblica, senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza, senza ledere i livelli di occupazione, l'ampiezza e la qualità della ricerca e di tutte le altre attività rientranti nella propria missione.

Eventuali profitti derivanti da tali attività devono essere devoluti a fini istituzionali.

4. La gestione amministrativa è rivolta al perseguimento della sana e oculata gestione economica e finanziaria, da considerarsi precondizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo.

TITOLO 2

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO

Capitolo 1

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 7.

I principi generali

1. Le diverse componenti della Comunità Universitaria partecipano, secondo i vari ruoli e competenze, alla vita e al governo dell'Ateneo nelle strutture di loro appartenenza.

2. L'Ateneo per favorire la massima partecipazione assicura, tramite le strutture e nelle forme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Leggi, la partecipazione alla progettazione, alla gestione e alla realizzazione delle attività.

3. Le forme della partecipazione e del governo della Comunità Universitaria mirano al rispetto di tutte le opinioni al suo interno, alla valorizzazione del loro apporto alla vita dell'Ateneo e si sviluppano secondo principi di reciproco equilibrio.

4. Il voto nelle elezioni degli Organi dell'Ateneo e entro le strutture è sempre diretto.

5. La rappresentanza degli studenti, ove prevista, è pari almeno al 15% dei componenti il collegio, con arrotondamento all'unità superiore.

6. Per favorire la corretta partecipazione, l'Università promuove la parità di genere nell'accesso alla rappresentanza.

Art. 8.

Le strutture e l'Ateneo

1. L'Ateneo istituisce e gestisce le strutture per rendere più efficace, efficiente e coerente la propria attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla propria missione.

2. L'Ateneo determina la costituzione delle proprie strutture in maniera che abbiano sempre caratteri di dinamica e flessibile capacità di risposta alle esigenze e richieste provenienti dalla Comunità universitaria, dai portatori e detentori di interesse, dalla società, e per favorire il libero sviluppo delle capacità e potenzialità esistenti nell'Ateneo stesso.

3. L'Ateneo promuove il coordinamento fra strutture esistenti per favorire l'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle azioni, e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, pur nella salvaguardia dell'autonomia e responsabilità delle singole strutture, nell'intento di perseguire, nei suoi obiettivi, i più elevati livelli di qualità.

4. L'Università mette in atto forme di monitoraggio e di valutazione, tramite gli Organi competenti, dell'attività delle strutture in relazione al grado di apporto dato ad esse dai singoli componenti, alle risorse attribuite, agli obiettivi assegnati o autonomamente definiti, ai risultati conseguiti.

Art. 9.

Relazioni sindacali, sicurezza e prevenzione sui luoghi di studio e di lavoro

1. L'Ateneo tutela la piena espressione delle libertà sindacali.

Le relazioni sindacali si attuano nelle forme stabilite dalle norme e in ulteriori modalità di consultazione, analisi e elaborazione in rapporto alla specificità dell'Ateneo.

2. L'Ateneo valorizza l'azione e le funzioni delle rappresentanze di tutto il personale, mirando alla creazione e al mantenimento di relazioni sindacali in grado di garantire il pieno godimento dei diritti dei lavoratori.

3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza, alla responsabilità, al rispetto e alla trasparenza dei comportamenti delle parti.

4. Le parti operano in vista dell'adeguata erogazione del servizio pubblico.

5. L'Università assume come valore fondamentale il benessere lavorativo e di studio nei rispettivi contesti; predispone e mette in atto strategie per garantire la sicurezza, favorire la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro con l'intento di diffondere una adeguata cultura della prevenzione.

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO

Capitolo 2

LE FORME DEL GOVERNO

Art. 10.

Le forme del governo: i principi generali

1. Il governo dell'Ateneo si basa su principi democratici, raccogliendo le istanze che, attraverso le forme della partecipazione, provengono dalla Comunità Universitaria.

2. Le forme del governo e quelle della partecipazione si attuano secondo criteri di reciproco equilibrio.

3. Il governo dell'Ateneo si attua secondo principi di responsabilità, autonomia, trasparenza, valutazione, costante rendicontazione alla Comunità Universitaria e ai soggetti referenti a livello nazionale e ter-

ritoriale nei modi stabiliti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

4. Le forme del governo dell'Ateneo evitano le sovrapposizioni funzionali; mirano al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattico-formativi, culturali, organizzativi, secondo criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza.

5. Gli Organi di governo dell'Ateneo, svolgendo la propria azione nei limiti della Legge, del mandato conferito dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo, hanno il dovere e la responsabilità di promuovere lo sviluppo dell'Ateneo e di salvaguardarne l'identità.

6. Le cariche di Rettore, di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché di Direttore / Coordinatore degli altri Organi collegiali non possono essere ricoperte da chi abbia ricevuto condanne penali definitive per reati dolosi o comunque per i reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, la persona che prevedano la pena accessoria della sospensione o dell'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 11.

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, attuando la caratterizzazione culturale dell'Ateneo, svolge le funzioni generali di proposta, indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo, supervisione e verifica sulle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'Ateneo.

2. Svolge attività di indirizzo e controllo della funzionalità delle strutture organizzative in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattici, formativi e culturali dell'Ateneo.

3. Opera in relazione con il Nucleo di Valutazione per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attività di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate.

4. Il Senato Accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, secondo la normativa vigente.

5. Fissa i principi e i criteri per l'organizzazione e la programmazione culturale generale ai fini dell'attività del Consiglio di Amministrazione e comunque sulla base degli esiti della valutazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

6. Esprime parere obbligatorio sulle proposte del Consiglio di Amministrazione circa l'istituzione, l'attivazione e la sospensione dei corsi e delle strutture didattiche, di ricerca e di formazione dell'Ateneo, secondo le procedure previste dai regolamenti di Ateneo.

7. Approva a maggioranza assoluta dei componenti lo Statuto e le modifiche di Statuto previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

8. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento Generale di Ateneo, e le sue revisioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Approva a maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, L. 240/2010, in materia di didattica e di ricerca, e le loro revisioni, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

9. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il Codice Etico di Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Senato Accademico approva le delibere di cui ai commi 5, 6 con la presenza di almeno il 75% dei componenti.

11. Esprime un parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la contabilità per ciò che riguarda le attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'Ateneo.

12. Fissa i principi e i criteri generali per la programmazione pluriennale, sulla base degli esiti dei processi di valutazione, da proporre al Consiglio di Amministrazione.

13. Formula le linee di indirizzo sui criteri e sulle modalità di verifica dell'attività di ricerca e didattica del personale impegnato nelle relative strutture.

14. Esprime un parere in merito all'allocazione delle risorse entro il bilancio di previsione annuale e triennale in rapporto alle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali.

15. Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università.

16. Definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite dagli studenti.

17. Approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della didattica, da sottoporre alle autorizzazioni prescritte dalla normativa.

18. Propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

19. Ogni anno esprime parere sulla relazione redatta dal Rettore ai sensi della Legge 1/2009.

20. Ogni anno esprime parere sulle attività svolte dal Rettore e sullo stato dell'Università sulla base dei rapporti del Nucleo di Valutazione.

21. Decide sui casi di ipotesi di violazione del Codice Etico da parte del Rettore.

22. La mozione di sfiducia può essere preceduta da un ammonimento al Rettore, che ha tempo 60 giorni per proporre agli Organi di Governo la ridefinizione delle materie oggetto dell'ammonimento.

Se il Senato non ritiene adeguati i correttivi proposti dal Rettore, può decidere di procedere alla mozione di sfiducia.

23. Se il Rettore è sfiduciato dal corpo elettorale, decade e non può ricandidarsi alla successiva elezione.

24. Il Senato Accademico designa i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione di cui all'art. 12, c. 37.

25. Il Senato Accademico nomina i membri del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo nei termini indicati al successivo art. 16.

26. Prende atto della nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

27. Propone accordi e esprime parere sugli accordi dell'Ateneo con soggetti esterni per quanto riguarda le attività di ricerca, didattiche, di formazione e culturali.

28. Definisce i criteri e le modalità per l'uso del nome e dello stemma dell'Università da parte di soggetti pubblici e privati.

29. Esprime pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo, dalla Legge.

30. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuiti dallo Statuto agli altri Organi di governo dell'Ateneo e al Direttore Generale.

31. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore, che lo convoca in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando se ne presenti le necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta deve essere scritta e contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La richiesta va inviata dal Rettore a tutti i Senatori Accademici almeno una settimana prima della convocazione del Senato.

32. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

Rettore;

Pro-Rettore (senza diritto di voto, se non in sostituzione del Rettore, e senza influenza sul numero legale);

il Direttore del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR);

il Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione (SSDS);

(in caso di cambiamenti della normativa nazionale relativa alle strutture deputate alla didattica e alla ricerca nell'Ateneo, il responsabile o i responsabili delle strutture istituite ai sensi della Legge);

il rappresentante dei Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi;

un rappresentante dei Professori di prima fascia;

un rappresentante dei Professori Associati;

un rappresentante dei Ricercatori;

un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo;

un rappresentante dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato;

un rappresentante dei Docenti di Lingua Italiana;

un rappresentante dei Docenti Incaricati Stabilizzati;

due rappresentanti degli Studenti.

33. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale, con funzione consultiva e di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

34. Le rappresentanze nel Senato Accademico sono elette secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.

35. Nelle deliberazioni, in caso di parità prevale il voto del Rettore.

36. Il Rettore può invitare il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente del Consiglio dei Portatori di Interesse a partecipare alle sedute del Senato Accademico, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Se il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente del Consiglio dei Portatori di Interesse fanno istanza di partecipazione alle sedute del Senato direttamente o tramite delegati interni ai rispettivi collegi, vi partecipano alle condizioni indicate.

37. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

38. Il Senato Accademico decade alla conclusione del regolare mandato del Rettore.

39. Le elezioni per il rinnovo del Senato Accademico sono convocate dal Rettore entro venti giorni dalla propria entrata in carica e vanno svolte entro i successivi dieci giorni.

40. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore.

41. I componenti decaduti sono sostituiti con le procedure indicate nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo per la costituzione del Senato Accademico, e durano in carica fino alla fine del mandato del Senato.

Art. 12.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione attua, secondo principi di efficienza, efficacia e di equilibrio finanziario, i principi, i criteri generali, le linee indicate dal Senato Accademico per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione della ricerca, della didattica, della formazione, delle attività culturali, e della loro organizzazione.

È criterio obbligatorio nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione il mantenimento dell'equilibrio del bilancio dell'Ateneo.

2. Svolge le funzioni di indirizzo strategico della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Ateneo, e di controllo sull'apparato amministrativo. Assume le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie, sulla base degli esiti della valutazione operata dagli Organi preposti dell'Ateneo e nazionali. Può tenere conto delle deliberazioni del Senato Accademico e delle proposte avanzate dalle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, e dalle aree amministrative.

3. Sovrintende alle attività e alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e, per queste materie, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.

4. Adotta il Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Su proposta del Rettore, acquisito il parere non vincolante del Senato Accademico, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale secondo la normativa vigente e secondo i procedimenti previsti dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

5. Vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

6. Approva il piano di programmazione del personale.

7. Trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo.

8. Delibera, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di strutture, corsi e sedi, tenendo conto di quanto disposto dal c. 5.

9. Propone al Senato Accademico l'attivazione o disattivazione di strutture impegnate in attività di ricerca, didattica, formazione.

Richiede al Senato Accademico di formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, L. 240/2010.

10. Delibera l'attivazione o disattivazione di tutte le altre strutture organizzative.

11. Esprime parere vincolante sul Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico di Ateneo non può essere emanato se non previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

12. Conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore e secondo la normativa vigente.

13. Valuta l'attività del Direttore Generale.

14. Ha la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 10 della L. 240/2010.

15. Ha la competenza ad approvare, su proposta del Dipartimento e previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico, e sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture e della relativa copertura finanziaria, la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte delle Strutture di ricerca - didattica.

16. Assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e alla relativa copertura finanziaria in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture.

17. Determina i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici.

18. Delibera la struttura organizzativa dell'Università, compresi gli uffici di livello dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente.

19. Stabilisce criteri, linee e principi per la definizione di indicatori e priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa in rapporto agli obiettivi programmatici e sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. A tali criteri, linee e principi si attiene il Direttore Generale.

20. Delibera, in accordo con le norme contrattuali, l'importo del fondo da destinare al trattamento accessorio per il Personale Tecnico-Amministrativo, dopo avere acquisito la relativa certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

21. Approva gli accordi definiti dal Senato Accademico in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni, nel caso che gli accordi abbiano implicazioni di ordine economico-finanziario, salvo eventuali deleghe di potere di approvazione espressamente riservate alle Strutture, oppure ad esse riservate sulla base di linee guida / regolamenti espressamente approvati dal Consiglio.

22. Determina, anche in rapporto ai piani pluriennali previsti dalle norme, gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, acquisito il parere dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e ispirandosi ai principi della Costituzione.

23. Delibera sugli eventuali oneri derivanti dalle attività autogestite dagli studenti, programmate dal Senato Accademico.

24. Autorizza il Rettore a contrarre mutui e prestiti.

25. Ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. Su tale materia valuta le eventuali proposte del Direttore Generale.

26. Determina la misura delle indennità e retribuzioni aggiuntive previste dallo Statuto e dalle Leggi.

27. Delibera sulle implicazioni finanziarie derivanti dall'uso del nome e dello stemma dell'Università da parte di soggetti pubblici e privati, autorizzando il Rettore ai relativi atti.

28. Assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale.

29. Adotta deliberazioni in materia di ripartizione degli spazi, nel rispetto dei criteri fissati dal Senato Accademico.

30. Approva la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti dell'Università presso enti pubblici e privati proposte dal Rettore, dagli Organi o dalle strutture dell'Ateneo.

31. Svolge tutte le azioni necessarie ad attuare le proposte, i principi e i criteri generali determinati dal Senato Accademico e dalle Strutture interessate.

32. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuite dallo Statuto agli altri Organi di governo dell'Ateneo e al Direttore Generale.

33. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione per le implicazioni e conseguenze finanziarie delle sue scelte.

34. Svolge le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità dei Centri di spesa, e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.

35. Il Consiglio di Amministrazione è composto nel modo seguente:

il Rettore, che lo presiede;

tre membri dell'Università per Stranieri di Siena, di cui uno appartenente al Personale Tecnico-Amministrativo, e gli altri due alle restanti categorie, garantendo la comprovata qualificazione scientifica culturale e l'esperienza gestionale nelle materie di pertinenza del Consiglio;

due membri esterni all'Università per Stranieri di Siena, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del Consiglio, e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati;

un rappresentante degli studenti di comprovata qualificazione culturale e eletto dagli studenti iscritti all'Università per Stranieri secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

36. Le candidature al Consiglio di Amministrazione sono selezionate da una apposita Commissione designata dal Senato Accademico, composta pariteticamente da tre membri del Senato stesso e tre esterni in rappresentanza del Comune di Siena, della Provincia di Siena, del MIUR, nonché dal Rettore, che la presiede.

37. La selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione interni all'Ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico almeno nel sito internet dell'Ateneo. Per ognuno dei posti interni, la Commissione seleziona, ove presenti, non meno di tre candidature.

38. La selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione esterni all'Ateneo avviene a seguito di bando rettorale.

39. Le candidature selezionate dalla Commissione sono sottoposte al Senato Accademico, che designa i Consiglieri in relazione alle proposte della Commissione.

40. Il Rettore emana il provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione recependo le deliberazioni del Senato Accademico.

41. I componenti del Consiglio esterni all'Ateneo non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, per tutta la durata dell'incarico.

42. Nel computo dei membri del Consiglio non appartenenti al ruolo dell'Ateneo non possono essere computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo.

43. Durante il periodo del loro mandato e nei due anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri del Consiglio di Amministrazione esterni all'Università non possono intrattenere con l'Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.

44. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni mese o su richiesta di almeno tre componenti, e comunque ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno.

45. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza dei presenti.

46. Il Rettore invita il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse a partecipare, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.

47. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

48. Su invito del Rettore, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.

49. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore il Consiglio è presieduto dal Pro-Rettore Vicario.

50. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni. Il Consiglio è rinnovabile una sola volta.

51. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato entro 30 giorni dalla costituzione del Senato Accademico.

52. I componenti che non intervengano a due sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore.

Art. 13.

Rettore

1. Il Rettore è il rappresentante istituzionale e legale dell'Università.

2. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.

3. Assicura il coordinamento e l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea della Comunità Universitaria e dagli altri Organi di Ateneo, ed è responsabile della loro attuazione.

4. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli Organi di Governo e dell'Ateneo, nonché delle sue strutture didattiche, di ricerca e amministrative.

6. Propone il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico.

7. Propone il bilancio di previsione annuale e triennale, e il conto consuntivo.

8. Propone le relazioni sullo stato e la programmazione dell'Ateneo in accompagnamento al bilancio di previsione e consuntivo, nonché ogni relazione sia richiesta dalle Istituzioni centrali e regionali, e comunque quelle previste dalle norme.

9. Propone il Direttore Generale, ai sensi della Legge 240/2010.

10. Esercita la potestà di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite dalla Legge, nei confronti del personale docente e degli studenti.

Avvia il procedimento disciplinare, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando motivata proposta.

Esercita la competenza in relazione ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di Disciplina.

Per quanto riguarda il Personale Tecnico-Amministrativo, agisce d'intesa con il Direttore Generale in materia di violazione del Codice Etico.

11. Ha la massima autonomia e responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi programmatici approvati dagli Organi di governo dell'Ateneo; dà direttive al Direttore Generale per l'attuazione delle linee di sviluppo organizzativo dell'Ateneo; propone l'istituzione di strutture di staff, gruppi di coordinamento, gruppi di lavoro a seconda delle necessità; sviluppa la capacità progettuale dell'Ateneo anche proponendo al Consiglio di Amministrazione (nel rispetto dei Regolamenti e fatte salve le attribuzioni delle strutture dotate di autonomia sulla materia) l'allocazione di eventuali risorse non derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario.

12. Presiede l'Assemblea della Comunità Universitaria, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

13. Emana lo Statuto dell'Università, i Regolamenti, nonché le loro modificazioni e integrazioni.

14. Il Rettore (o un suo Delegato) rappresenta l'Ateneo negli organismi nei quali sia prevista la presenza dell'Università, in quelli consortili, federativi e in altra forma societaria a livello locale, regionale, nazionale, internazionale. Propone al Consiglio di Amministrazione i rappresentanti dell'Università negli Enti esterni, quando previsto dalla normativa o da accordi sottoscritti dall'Ateneo.

15. Cura, direttamente o tramite un suo Delegato, le relazioni internazionali dell'Ateneo.

16. Convoca, previa determinazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea della Comunità Accademica, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta dei Portatori di Interesse, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

17. Ai fini delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali, garantisce l'autonomia alle strutture, ai professori e ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e alle altre figure previste dalle norme, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento, assicurando la coerenza delle loro azioni con le finalità istituzionali dell'Università.

18. Garantisce la corretta applicazione delle deliberazioni degli Organi e delle norme relative agli ordinamenti didattici, allo Statuto e ai Regolamenti.

19. Presenta, almeno una volta all'anno, alla Consulta dei Portatori di Interesse una relazione sullo stato dell'Ateneo e sull'utilizzazione delle risorse.

20. Presenta annualmente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Ministero una relazione sulla propria attività generale e sullo stato dell'Ateneo ai sensi della Legge 1/2009.

21. Presenta relazioni su specifici argomenti ogni volta che sia richiesto da almeno 4 componenti del Senato Accademico e/o 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta dei Presidenti o di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo.

Sulle relazioni del Rettore gli Organi esercitano la propria facoltà di monitoraggio e valutazione.

22. Conferisce i titoli di studio conseguiti dagli studenti dell'Ateneo.

23. Stipula convenzioni e contratti, salvo eventuali deleghe attribuite ai Responsabili delle singole strutture dell'Ateneo, nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti generali dell'Ateneo e della singola struttura.

24. Presiede e integra la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.

25. Ha potere di annullamento, per ragioni di legittimità o procedurali degli atti degli Organi non di governo e delle Strutture dell'Università. La decisione è presa sentito il parere degli Organi o delle Strutture interessate e avuta l'approvazione, per quanto di competenza, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

26. Nomina e rimuove, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Direttori dei Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, di Servizi.

I Direttori sono scelti secondo criteri di competenza nelle attività delle strutture.

27. Adotta, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (ed eventualmente anche di altri Organi e Strutture), riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

28. Nomina, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti secondo le modalità stabilite dalla Legge.

29. Acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, propone al Senato Accademico la nomina del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dalla Legge.

30. La funzione di Rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'Ateneo, salvo deroghe approvate da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per casi eccezionali e comunque temporanei.

31. Il Rettore nomina un Pro-Rettore Vicario, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia; il Pro-Rettore Vicario sostituisce il Rettore nei casi di impedimento o assenza, avendo la potestà di sottoscrizione degli atti.

Può nominare Delegati e Consiglieri del Rettore per specifiche funzioni.

Può costituire uno Staff di supporto tecnico-scientifico in relazione a specifiche competenze.

Può nominare un Coordinatore dello staff.

32. Il Rettore ha diritto a un compenso aggiuntivo la cui base è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con le normative vigenti e in relazione alle disponibilità di bilancio.

33. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dalla Legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri Organi.

Art. 14.

Elezione del Rettore

1. Entro 180 giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica il Decano indice le elezioni del nuovo Rettore.

Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia dell'Università per Stranieri di Siena.

Dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

Ricevuta la sfiducia ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, il Rettore decade e il Decano indice nuove elezioni.

Il nuovo Rettore rimane in carica per la intera durata del mandato prevista dalla Legge.

Hanno elettorato attivo le seguenti categorie di appartenenti alla Comunità universitaria:

Professori di prima e seconda fascia, ciascuno con voto 1;

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, con peso ponderato pari a 1;

Docenti incaricati stabilizzati a esaurimento, con peso ponderato pari a 1.

I voti esprimibili dalle restanti categorie corrispondono al 70% della somma dei voti espressi dalle precedenti categorie. Di tale cifra, tolti i voti riservati ai rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Nucleo di Valutazione), la restante quota è ripartita come segue: 80% al Personale Tecnico Amministrativo e ai Collaboratori Esperti Linguistici e il 20% ai Docenti di Lingua Italiana.

2. I candidati a Rettore devono presentare le proprie candidature all'Assemblea della Comunità Universitaria, appositamente convocata dal Decano almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

3. I candidati devono presentare all'Assemblea, in modo ufficiale e vincolante, il nome del Pro-Rettore Vicario e i programmi di mandato. I programmi devono specificare analiticamente gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere secondo tappe di realizzazione (e comunque per i primi due anni di mandato), e le misure per la promozione dei requisiti di qualità dell'Ateneo.

Sull'applicazione del programma e degli obiettivi in esso previsti si applicherà la valutazione del Senato Accademico ai fini della mozione di sfiducia prevista dalla Legge 240/2010.

4. Le votazioni delle prime due tornate per l'elezione del Rettore sono valide se vota almeno il 75% degli aventi diritto al voto. La votazione finale è valida se vota almeno il 66% degli aventi diritto al voto. In caso contrario le votazioni sono nulle.

5. Il Rettore è eletto a maggioranza del 75% dei voti espressi nelle prime tre votazioni, da svolgersi nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il Decano riconvoca i collegi non prima di quindici giorni dopo l'ultima seduta di voto, e non dopo venti. In tale periodo il Decano invita i candidati a confrontarsi con l'Assemblea della Comunità universitaria, appositamente convocata.

Il Rettore è eletto a maggioranza dei due terzi dei voti espressi nella seconda tornata di tre votazioni, da svolgersi nell'arco di tre giorni.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede alla votazione fra i due che nella terza votazione della seconda tornata hanno riportato il maggior numero dei voti.

La convocazione elettorale per l'ultima votazione è indetta entro tre giorni dalla precedente.

Risulta eletto il candidato che ottiene il 50%+1 dei voti espressi.

6. Se al termine della procedura che prevede tre tornate di voto il Rettore non è stato eletto, il Decano riavvia le procedure.

7. Il Decano è Presidente del Seggio elettorale e procede alla proclamazione dell'eletto, previa verifica della regolarità degli atti.

8. Il Rettore, nominato secondo quanto prescritto dalla normativa, entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 15.

Assemblea della Comunità Universitaria

1. L'Assemblea della Comunità Universitaria è composta da tutto il personale strutturato e da quello con rapporto contrattuale di durata almeno biennale e dagli studenti.

2. L'Assemblea discute su argomenti di rilevanza generale per la vita dell'Ateneo e formula indicazioni circa le modifiche dello Statuto riguardanti gli Organi di Governo dell'Università. Di tali indicazioni il Senato Accademico tiene motivatamente conto. L'Assemblea della Comunità Universitaria discute e propone sulle attività dell'Università in base a una relazione del Rettore.

3. L'Assemblea della Comunità Universitaria è convocata almeno una volta ogni anno accademico dal Rettore, che la presiede.

4. L'Assemblea è convocata, inoltre, per la presentazione delle candidature per l'elezione del Rettore. A tal fine l'Assemblea è convocata e presieduta dal Decano dei professori di prima fascia.

5. La convocazione, recante l'ordine del giorno, è effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno venti giorni di anticipo.

6. Il Direttore Generale ha le funzioni di Segretario verbalizzante dell'Assemblea.

Art. 16.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Siena svolge le funzioni di valutazione interna preliminare, in itinere e ex post, previste dalla normativa secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli Organi di valutazione esterna all'Ateneo.

2. Opera in piena autonomia rispetto agli Organi di governo dell'Ateneo, ai quali riferisce periodicamente i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Università.

3. In particolare, verifica, anche analizzando i costi e i rendimenti:

la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi;

la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui alla L. 240/2010;

l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e dai loro afferenti, nonché da tutte le altre strutture deputate alla ricerca;

la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della L. 240/2010;

l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse; i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonché dai singoli afferenti; l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività dell'Università.

4. Il Nucleo determina i criteri e i parametri per la sua attività di valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture.

A tal fine sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.

5. Il Nucleo, nell'espletamento delle proprie attività, acquisisce anche le indicazioni prodotte dal Senato Accademico e dall'Assemblea degli Studenti.

6. Il Nucleo effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonché dei servizi e delle strutture per gli studenti.

7. Il Nucleo di Valutazione è formato da cinque componenti, di cui tre esterni all'Ateneo. I membri interni all'Ateneo non possono ricoprire nessun altro incarico accademico. Il Nucleo dura in carica tre anni ed è rinnovabile, sia per intero, sia parzialmente. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

8. Uno dei componenti esterni del Nucleo può essere nominato su indicazione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana.

9. I componenti del Nucleo di Valutazione devono avere come requisito il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione dell'Ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attività di ricerca e formative, nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, da comprovare mediante presentazione di curricoli, nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo. I curricoli sono pubblicati sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della data della riunione del Senato convocata per la nomina del Nucleo.

10. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è designato dal Rettore ed appartiene alla componente del Nucleo esterna all'Ateneo.

Gli altri membri sono nominati dal Senato Accademico nella sua prima seduta fra una rosa proposta dal Rettore pari a un numero aumentato almeno del 50% di candidature. Per la costituzione della rosa il Rettore può emanare apposito bando.

Le modalità di elezione dei componenti del Nucleo da parte del Senato sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

11. Il Nucleo di Valutazione è istituito con decreto rettorale.

12. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore, il Nucleo è coordinato da un componente eletto dai membri del Nucleo.

13. Durante il periodo del loro mandato e per un anno successivo alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l'Università alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.

14. I componenti esterni del Nucleo hanno diritto a un compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

15. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell'Ateneo deve rispondere al Nucleo di Valutazione fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al Nucleo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

16. L'Ateneo garantisce al Nucleo le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, compatibilmente con le risorse disponibili.

17. Su invito del Rettore o su richiesta del Coordinatore del Nucleo, il Coordinatore stesso può partecipare, con funzione consultiva e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta dei Portatori di Interesse, nonché a tutte le sedute degli Organi delle strutture dell'Ateneo, con le stesse modalità.

Art. 17.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Presso l'Università è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione, e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa. Redige apposita relazione che accompagna, con valore vincolante, la proposta di deliberazione del rendiconto consuntivo. Esprime parere vincolante sul bilancio preventivo. Il Collegio adempie ai doveri e esercita i poteri previsti dalla normativa vigente e dai principi contabili.

3. I pareri del Collegio dei Revisori dei Conti sono portati obbligatoriamente dal Rettore alla discussione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

5. Uno fra i membri effettivi, con funzioni di presidente, è scelto dal Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

6. Il Collegio è nominato con decreto rettorale, dura in carica quattro anni solari ed è rinnovabile una sola volta. Al termine dei due eventuali mandati i componenti non sono immediatamente rieleggibili.

7. Gli appartenenti al personale dipendente dell'Università per Stranieri di Siena non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Almeno due componenti effettivi il Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

9. Il Collegio dei Revisori si impegna a seguire con periodicità l'attività amministrativa dell'Ateneo. A tal fine garantisce la sua presenza, totale o parziale, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

10. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

11. Il Collegio, se riscontra irregolarità nella gestione dell'Ateneo, ne riferisce immediatamente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione.

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO

Capitolo 3

GLI ORGANI DI ATENEO

Art. 18.

Consulta dei Portatori di Interesse

1. Presso l'Università per Stranieri di Siena è costituita, con Decreto Rettorale, la Consulta dei Portatori di Interesse.

2. La Consulta dei Portatori di Interesse rappresenta un permanente collegamento dell'Ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonché con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese.

3. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge la funzione di rappresentanza degli Enti di riferimento e sostiene presso di questi le attività dell'Università.

4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell'azione dell'Università nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l'Ateneo, così come della missione istituzionale nazionale dell'Ateneo (nelle forme sancite dalla Legge e dallo Statuto), anche in vista dell'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'Ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economia-società italiano.

6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attività scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell'Università attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario.

7. Alla Consulta dei Portatori di Interesse partecipano:

il Rettore;

il Direttore Generale;

i Direttori del DADR e della SSDS, o loro Delegati;

il Sindaco di Siena o suo delegato;

il Presidente della Provincia di Siena o suo delegato;

un rappresentante della Giunta Regionale Toscana;

un rappresentante dell'Università degli Studi di Siena;

un rappresentante del Ministero dell'Università;

un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;

un rappresentante ciascuno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Lavoro, del Turismo, degli Interni;

rappresentanti delle Istituzioni culturali straniere in Toscana (max. 2);

un rappresentante dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;

un rappresentante degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena;

un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;

un rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello locale / regionale;

un rappresentante dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Siena;

un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Siena;

un rappresentante dell'Associazione dei Toscani nel mondo;

un rappresentante dell'Associazione ex Alunni dell'Ateneo;

tre rappresentanti dell'associazionismo locale;

un rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

un rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena;

un rappresentante del Magistrato delle Contrade;

un rappresentante del Consiglio provinciale dei Migranti;

rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi (max. *tre)*;

un rappresentante dell'Enoteca Italiana;

rappresentanti delle Aziende dei servizi pubblici senesi (max *due)*.

un rappresentante delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della provincia di Siena;

rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell'Ateneo.

8. Possono far parte della Consulta dei Portatori di Interesse i rappresentanti di altri Enti e Istituzioni che abbiano sostenuto l'Ateneo con almeno € 50.000,00 in un anno. La proposta di adesione è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

9. La Presidenza della Consulta ha durata annuale e viene attribuita alternativamente al rappresentante del Comune di Siena e al rappresentante della Provincia di Siena.

10. Il Rettore può invitare alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può richiedere la partecipazione alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse alle stesse precedenti condizioni.

11. Il Rettore può invitare il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.

12. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge le funzioni previste dalla Legge per i Comitati di Indirizzo dei Corsi di studio. A tal fine può costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l'offerta formativa dell'Ateneo.

13. La Consulta dei Portatori di Interesse è convocata dal Rettore almeno tre volte all'anno, e comunque in occasione della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio di Amministrazione.

14. La Consulta dei Portatori di Interesse dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli Enti esterni di provenienza dei rispettivi rappresentanti nella Consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i rappresentanti stessi mediante apposita comunicazione al Rettore, che la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 19.

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università istituisce in via sperimentale, ai sensi dell'art. 21 della L. 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (= *CUG)*.

La composizione e l'attività del Comitato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il CUG promuove le pari opportunità per tutti i componenti della Comunità universitaria, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione.

Il Comitato promuove in particolare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e di studio, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità. Il CUG promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale, anche tese al monitoraggio della materia entro e fuori l'Ateneo.

3. Il CUG attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.

4. Il CUG promuove l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

5. Il CUG ha, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

6. Il CUG si impegna nel promuovere l'applicazione e l'attuazione delle direttive dell'Unione Europea sulla materia.

7. Il CUG dell'Università per Stranieri di Siena stabilisce rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità a livello nazionale e internazionale.

8. Il CUG è composto in modo variabile da appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo.

9. Il CUG è formato per il 50%, ai sensi della relativa normativa, per nomina sindacale fra il personale interno all'Ateneo.

Per la restante componente, il Rettore nomina un proprio Delegato o Consigliere alla materia, che fa parte di diritto del CUG. La restante parte è eletta fra le diverse categorie di personale docente e ricercatore secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

10. A tale composizione e a seguito di procedura elettorale stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo si aggiunge una rappresentanza studentesca pari al 15% almeno dei componenti il Comitato. I rappresentanti degli studenti partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti strettamente il rapporto di lavoro e la sua organizzazione anche in funzione del relativo benessere.

11. Il Presidente viene eletto nella prima seduta plenaria successiva al Decreto Rettorale di nomina dei componenti il Comitato stesso, convocata dal Rettore e presieduta dal Rettore o suo/-a delegato/-a. Il presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.

12. Il CUG segnala al Rettore eventuali casi di discriminazione e di molestia sessuale per l'avvio dell'azione disciplinare presso il Collegio di Disciplina. Il Rettore ha l'obbligo di portare il caso al Collegio di disciplina.

13. L'Ateneo sostiene l'attività del CUG dotandolo delle opportune strutture e risorse, compatibilmente con le risorse disponibili.

14. Il CUG rimane in carica quattro anni, salvo che per la rappresentanza studentesca, che rimane in carica due anni. I componenti del CUG possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

15. Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Art. 20.

Collegio di disciplina

1. L'Università istituisce un Collegio di disciplina, che svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori, ricercatori e studenti, ed esprime in merito parere conclusivo.

2. Il Collegio, nominato dal Rettore, è designato dal Senato Accademico, ed è composto da tre professori di prima fascia, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella composizione variabile limitata alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento.

Il Collegio sceglie il proprio coordinatore al suo interno fra gli appartenenti alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento.

3. I componenti del Collegio restano in carica per quattro anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo Delegato, nonché il Professore o il Ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. Per i fatti concernenti gli studenti, il Collegio di Disciplina può delegare le proprie funzioni al Consiglio studentesco. Nel caso di fatti concernenti studenti, professori e ricercatori, il Collegio può riunirsi con la presenza di una rappresentanza studentesca indicata dal Consiglio studentesco stesso.

10. Nei casi di ipotesi di violazione del Codice Etico da parte del Rettore il potere di iniziativa spetta al Decano dei professori di prima fascia.

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO

Capitolo 4

FORME DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 21.

Principi generali

1. L'Ateneo assicura una rappresentanza degli studenti ogni volta che sia richiesto dalla Legge negli Organi di Governo/Organi e comunque in tutti gli organismi che trattano materie pertinenti la condizione studentesca e/o coinvolgono gli studenti, e comunque in quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettera *f), i)* e *q)* della legge 240/2010, nonché dall'art. 2, comma 2, lettere *f)* e *g)* della legge 240/2010, in misura non inferiore al 15%, arrotondata all'unità superiore. La durata dei mandati delle rappresentanza studentesche è biennale.

Possono far parte della rappresentanza studentesca solo coloro che sono iscritti all'Università per Stranieri di Siena.

La rappresentanza degli studenti deve vedere garantita la parità di genere e, auspicabilmente, quella fra studenti italiani e stranieri.

Ciascuno studente non può essere eletto rappresentante in più di un organo.

L'elezione del rappresentante è ritenuta valida se alle elezioni ha partecipato, degli studenti aventi diritto, la percentuale nella misura del massimo stabilita dalla normativa.

2. A garanzia della consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, e come misure di tutela della rappresentanza studentesca, è riconosciuta, in accordo con l'art. 2, comma 2, lettera *i)* della legge 240/2010, la possibilità di accesso agli studenti stessi, nel rispetto della vigente normativa, agli atti necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

3. In ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge 240/2010, è istituita una Commissione paritetica docenti- studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio delle materie riguardanti la condizione degli studenti iscritti all'Ateneo, in accordo alle leggi vigenti.

4. L'Ateneo sostiene le associazioni degli studenti apolitiche e aconfessionali, purché favoriscano il dialogo fra studenti per la migliore partecipazione alla vita universitaria e per la crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale ed economica degli studenti dell'Università. A tal fine l'Ateneo mette a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, fondi per assicurare la partecipazione degli studenti alla vita dell'Università.

5. L'Università si dota, se ne è priva e comunque all'entrata in vigore del presente Statuto, di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, redatta nell'ambito dell'Assemblea degli Studenti e approvata dal Senato Accademico. L'Assemblea sottopone a revisione la Carta eventualmente esistente ogni 5 anni.

La Carta stabilisce i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee studentesche, il numero dei presenti necessario per la loro validità, il diritto di tutti gli studenti a parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la democraticità del dibattito e delle decisioni.

Il Senato Accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma.

Art. 22.

Assemblea degli studenti

1. È istituita l'Assemblea degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena.

2. L'Assemblea svolge funzioni consultive, propositive, di verifica e di valutazione sulle materie riguardanti la condizione degli studenti iscritti all'Ateneo; a tal fine può istituire proprie articolazioni interne. L'Università provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti dell'Assemblea.

3. L'Assemblea, appositamente convocata, redige e approva il proprio Regolamento interno e lo sottopone agli Organi per quanto di competenza. Il Regolamento è aderente ai principi segnati dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

4. L'Assemblea e le sue articolazioni sono convocate da uno o più rappresentanti degli studenti eletti negli Organi, oppure autoconvocate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento interno, previa comunicazione da presentare al Rettore almeno sette giorni prima della data prevista dell'Assemblea. A seguito di tale comunicazione l'Ateneo assegna un luogo idoneo per lo svolgimento dell'Assemblea.

5. L'Assemblea si può riunire con eventuale sospensione delle attività didattiche, dietro apposita comunicazione da presentare al Rettore almeno sette giorni prima della data prevista, non più di una volta ogni due mesi.

6. L'Assemblea redige un verbale, che viene trasmesso agli Organi competenti.

7. L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e per la ripartizione e l'impiego dei fondi assegnati di cui all'art. 20 comma 4 del presente Statuto.

Può esprimere pareri sulle variazioni degli importi di tasse e contributi, delle regole di cui sopra e su ogni altra materia riguardante gli studenti nei loro rapporti con l'Ateneo. Gli organi competenti deliberano in difformità dal parere con il solo voto qualificato dei due terzi dei componenti, non computato il voto dei rappresentanti degli studenti.

8. L'Assemblea può elaborare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi agli studenti, trasmessa o presentata dai rappresentanti al Rettore e al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, o su richiesta degli stessi Organi.

9. Svolge qualsiasi altra funzione per la sua attività di sostegno alla crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale degli studenti dell'Università.

10. È istituito il Consiglio studentesco, articolazione dell'Assemblea, che esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche e funzioni di carattere propositivo e consultivo primariamente nei confronti dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio elegge un proprio rappresentante nel Collegio di Disciplina per le questioni riguardanti gli studenti.

11. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti eletti negli Organi e nelle Strutture dell'Ateneo in cui è prevista la loro rappresentanza, e dagli studenti eventualmente incaricati dall'Assemblea secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Assemblea.

12. Il Consiglio, appositamente riunito, esprime parere sulle modifiche ai regolamenti dell'Ateneo riguardanti le modalità di elezione e votazione delle rappresentanze studentesche.

13. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dall'Assemblea, e attribuita dalla legge.

TITOLO 3

LE FORME DELL'ORGANIZZAZIONE

Capitolo 1

STRUTTURE DI RICERCA, FORMAZIONE, SERVIZIO

Art. 23.

Strutture di ricerca, di formazione, di servizio

1. L'Ateneo si dota delle tipologie di strutture ritenute adeguate ad attuare e coordinare, secondo i più alti livelli di qualità, efficacia ed efficienza, le funzioni di ricerca, di formazione, di produzione culturale, di trasferimento di competenze e conoscenze, e di gestione delle stesse attività.

2. L'Ateneo può istituire, pertanto, Dipartimenti, Scuole Superiori, Centri di Ricerca, Centri di Ricerca e Servizi, Centri di Servizi, Strutture di Missione, cui possono altresì aggiungersi strutture più flessibili e temporalmente limitate per il raggiungimento di specifici obiettivi anche a carattere interateneo.

Art. 24.

Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca - DADR

1. È istituito il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR, o qui di seguito Dipartimento).

2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura.

Il DADR è articolata in due Aree:

a) Area della Didattica

b) Area della Ricerca.

3. L'Area della Didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la normativa: corsi

di laurea, corsi di laurea magistrale, master in prosecuzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi professionalizzanti e altri tipi di percorsi formativi che utilizzino anche modalità tecnologiche avanzate e di formazione a distanza.

4. L'Area della Ricerca del Dipartimento comprende i vari indirizzi nei quali sono articolate le attività di ricerca messe in atto dai docenti e dai ricercatori in rapporto ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza o in rapporto a altri tipi di articolazione eventualmente previsti dalla normativa. Il Dipartimento coordina e promuove le relative attività di ricerca.

5. Il DADR ha un Direttore, eletto dai suoi componenti fra i professori di ruolo.

6. L'Area della Didattica e quella della Ricerca hanno ciascuno un proprio Coordinatore eletto dal Consiglio del DADR. Il Coordinatore dell'Area della Ricerca può essere un Ricercatore.

7. Le modalità di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Il DADR ha un Organo interno, denominato Giunta, di cui fanno parte:

il Direttore del DADR;

il Coordinatore della Didattica;

il Coordinatore della Ricerca;

un rappresentante dei Professori di prima fascia, uno dei Professori associati e uno dei Ricercatori. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato il 66%+1 degli aventi diritto. Il rappresentante è eletto con il 50%+1 dei voti espressi.

Il Direttore del DADR può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta altre componenti dell'Ateneo per la trattazione di specifiche materie, senza diritto di voto.

9. La Giunta ha funzioni di coordinamento, istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, e coadiuva il Direttore.

10. Il DADR può istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze e con il compito di coadiuvare l'attività degli Organi del Dipartimento. L'istituzione è proposta dal Direttore del Dipartimento.

11. L'Area della Didattica ha i compiti generali di coordinare, programmare, promuovere le attività dei corsi di studio; sostenere i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro anche avvalendosi delle apposite strutture gestionali dell'Ateneo.

12. In particolare, oltre ai compiti suesposti, sono di competenza del DADR, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto di pertinenza degli Organi di Governo dello stesso:

a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

b) la formulazione, entro la data stabilita dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;

c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori e la proposta di chiamata dei vincitori, ai sensi della Legge e del presente Statuto;

d) la promozione di intese con le altre strutture dell'Ateneo per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;

e) la proposta di modifiche dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.

f) L'Area della Didattica, in particolare, cura:

f.1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche e formative, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio;

f.2. il miglioramento continuo delle attività formative, basato sul concetto di sistema regionale dell'alta formazione e finalizzato alla risposta alle esigenze di sviluppo culturale del territorio regionale di appartenenza e di quello più generale di pertinenza dell'Ateneo;

f.3. la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;

f.4. l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori, sulla base dei Regolamenti e della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;

f.5. l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti altrove in Italia e all'estero, la promozione della mobilità di studenti e docenti secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e con l'obiettivo della massima valorizzazione delle esperienze di studio all'estero;

g) per quanto concerne il contributo dell'Università allo sviluppo sociale ed economico:

g.1. la promozione dell'innovazione educativa, culturale e tecnologica della società in campo linguistico e culturale, anche posta al servizio del sistema delle imprese, e anche attraverso collaborazioni con enti esterni all'Università;

g.2. la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;

g.3. la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione, docenti (attività di spin off e start *up).*

13. L'Area della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca del personale in esse impegnato.

14. In particolare, oltre ai compiti suesposti, cura:

a. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni;

b. la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più ricco possibile di opportunità, anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità;

c. lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità, anche con riferimento alla valorizzazione delle modalità di ricerca di gruppo.

15. Il DADR, anche d'intesa con altre strutture dell'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia e entro la programmazione definita dagli Organi di Governo dell'Ateneo, può istituire iniziative didattiche quali corsi di master e di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, avvalendosi, in questi ultimi casi, delle apposite strutture dedicate dell'Ateneo.

16. Entro le scadenze stabilite dalla normativa e dai Regolamenti di Ateneo, il DADR approva la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. La relazione è proposta dal Direttore del DADR al Rettore per gli adempimenti richiesti dalla normativa.

17. Il DADR è dotato di una struttura amministrativa, che ne supporta l'organizzazione e le attività.

18. Sono Organi del DADR il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

19. Il Direttore rappresenta il DADR, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del DADR.

20. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può designare un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

21. Il Direttore viene eletto fra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno membri del Consiglio del DADR. In caso di non disponibilità dei Professori di prima fascia può essere eletto Direttore un Professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

22. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il Consiglio del DADR.

Il Regolamento del DADR indica le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore.

23. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prime tre votazioni da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni, seguite dall'eventuale ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

24. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano del DADR indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.

25. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore delle altre strutture di ricerca / didattiche dell'Ateneo, nonché di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

26. Al Dipartimento afferiscono tutti coloro che appartengono a un Settore Scientifico-Disciplinare / Concorsuale.

27. Il Consiglio è l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni dello stesso che non siano attribuite al Direttore. Esprime, inoltre, i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica.

28. Il Consiglio del DADR è composto:

a) dai Professori di ruolo afferenti al DADR;

b) dai Ricercatori afferenti al DADR;

c) da almeno un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio. Per i restanti non si pongono vincoli di appartenenza a un determinato corso di studio. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DADR sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo comma 28; sono altresì componenti del Consiglio degli Studenti;

d) da rappresentanti dei titolari di assegni e contratti di ricerca che per la loro attività operano entro il DADR, in numero di uno ogni sette rappresentati e con rispetto della rappresentanza delle diverse aree di ricerca;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al DADR, in numero di uno ogni sette rappresentati e comunque non inferiore a uno.

I titolari di contratti didattici esterni possono essere invitati alle sedute del Consiglio, da parte del Direttore, sulle materie attinenti ai corsi di studio dell'area didattica, senza diritto di voto.

29. Il Consiglio:

a) delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

b) il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio del DADR in seguito ad espressa richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.

30. L'Area Didattica del DADR istituisce una Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DADR e da un uguale numero di docenti designati dal Consiglio stesso. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, delle attività di orientamento, tutorato e placement, sulle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. La Commissione esprime sulla materia i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Formula pareri, inoltre, sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.

31. Ogni decisione sull'attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del DADR e entro i criteri fissati dal Senato Accademico.

32. Al Dipartimento è prevista l'assegnazione di una dotazione finanziaria ordinaria annuale, e di personale tecnico-amministrativo di supporto alla didattica e alla ricerca.

33. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono assolte da un coordinatore amministrativo nelle forme definite dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.

34. Per ciò che non è contemplato nel presente Statuto si rimanda al Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 25.

Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione - SSDS

1. L'Università svolge le attività formative di terzo livello che conducono al Dottorato di Ricerca e al Diploma di Specializzazione nell'ambito di una struttura denominata Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS, o qui di seguito Scuola).

2. La SSDS ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura.

3. La SSDS è articolata in due Aree, ciascuna con un coordinatore eletto al suo interno:

a) Area della Ricerca, che ricomprende le attività della Scuola di Dottorato di Ricerca;

b) Area della Didattica, che ricomprende le attività dei Corsi di Specializzazione.

4. La SSDS:

a) promuove il Dottorato di Ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze;

b) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e di valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di 'Dottore di ricerca'. L'apposito Regolamento disciplina le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei percorsi;

c) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e di valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di Specializzazione.

Definisce la durata dei percorsi di specializzazione, incluse le forme e i modi di tirocinio pratico, ove previsti; il numero massimo degli studenti da ammettere; le risorse umane e strutturali; le fonti di finanziamento.

La SSDS valuta le possibilità di riconoscimento e di equiparazione dei titoli di specializzazione o di dottorato conseguiti all'estero.

La SSDS può organizzare corsi di alta formazione, alta qualificazione, master di secondo livello, e può sperimentare modalità innovative di didattica.

5. I corsi di Dottorato e di Specializzazione possono prevedere anche accordi con soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione culturale e scientifica.

6. Organi della SSDS sono il Direttore, la Giunta e il Consiglio.

7. Il Direttore rappresenta la SSDS e sovrintende alle attività della stessa, svolgendo anche funzioni di impulso e di promozione delle sue attività. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può designare un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

8. Il Direttore viene eletto dal Consiglio fra i Professori dell'Ateneo. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Consiglio, inclusi i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

9. Il Regolamento della SSDS indica le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore.

10. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano della SSDS indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.

11. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo delle attività della SSDS.

12. Sono membri del Consiglio i docenti afferenti alla SSDS, nonché i rappresentanti dei Dottorandi e degli Specializzandi per una quota non inferiore al 15% dei componenti, arrotondata all'unità superiore. Dovrà essere comunque garantita una rappresentanza paritetica fra Dottorandi e Specializzandi. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i dottorandi e specializzandi iscritti ai corsi al momento dell'elezione.

13. I criteri e le modalità di afferenza sono definiti da apposito Regolamento.

14. La SSDS ha anche una Giunta, composta dal Direttore e dai Coordinatori dell'Area della Ricerca (Dottorato) e dell'Area della Didattica (Specializzazione), nonché dai Coordinatori dei singoli corsi di Dottorato.

15. I membri della Giunta sono eletti dalle rispettive strutture e durano in carica tre anni, purché permanga il titolo in base al quale ne fanno parte. Il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Eventuali eccezioni dovranno essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26.

Centri di Ricerca, Centri di Ricerca e Servizi, Centri di Servizi, Biblioteca

1. I Centri di Ricerca, Centri di Ricerca e Servizi, Centri di Servizi, nonché altri eventuali tipi di strutture a seconda delle specifiche caratteristiche delle materie di loro pertinenza, svolgono attività specializzate, legate alla missione dell'Ateneo, nonché di supporto alle attività del Dipartimento, della Scuola Superiore e delle altre strutture dell'Università. I Centri possono avere autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura, e possono anche coordinarsi fra di loro per la più efficace e efficiente gestione delle risorse.

2. L'istituzione dei Centri è proposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, ed è deliberata dallo stesso dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico.

3. I Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi sono diretti ciascuno da un Direttore nominato dal Rettore fra i professori e ricercatori di ruolo con specifiche competenze nelle materie oggetto dell'attività delle strutture.

In caso di indisponibilità dei professori e ricercatori, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specializzate richieste dalla direzione della struttura, il Rettore può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Ateneo.

Il Direttore può essere sostituito dal Rettore in base a motivato parere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le strutture di cui al presente articolo possono dotarsi di Organi collegiali quali Giunta e/o Consiglio. Le forme possibili di organizzazione sono comunque stabilite dai Regolamenti approvati dagli Organi di Ateneo. La proposta di articolazione interna della struttura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

5. I Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi possono istituire, a supporto delle attività di ricerca e di servizio, corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, nonché di master, ecc. Tali attività possono avere anche forme organizzative innovative, sperimentali e a tecnologia avanzata. La programmazione di tali attività deve essere approvata dagli Organi dei Centri.

6. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la disattivazione di un Centro, previa motivata relazione con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di ricerca o di servizi, alla economicità di gestione della struttura, alla rispondenza della struttura all'azione strategica dell'Ateneo, o in seguito a disposizioni di legge.

7. Possono essere istituiti Centri di Servizi per il sostegno alle attività didattico-scientifiche, di formazione, di studio, tecnico-amministrative, ovvero per fornire servizi di notevole complessità o di interesse generale per l'Ateneo.

I Centri di Servizi possono avere autonomia gestionale e amministrativa, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e contabilità. Possono anche svolgere attività esterne all'Ateneo in base a apposite convenzioni approvate dagli Organi di governo dell'Ateneo.

8. La direzione dei Centri di Servizi è affidata a Personale Tecnico-Amministrativo, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti. I Centri di Servizi possono avere, sulla base degli appositi Regolamenti, Referenti scientifici.

9. L'Ateneo considera la Biblioteca elemento caratterizzante della propria identità, missione, attività. L'Ateneo dota la Biblioteca, in quanto primaria struttura di servizio alla ricerca, alla didattica e allo studio, degli assetti gestionali, delle risorse strumentali e di personale adeguati all'assolvimento dei suoi compiti.

Art. 27.

Coordinamento dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi

1. In relazione a quanto disposto dal c. 3, art. 2 della Legge 240/2010, e dalla Legge 204/1992, al fine di armonizzare, rendere più efficaci e efficienti le azioni delle strutture, l'Ateneo promuove istanze di coordinamento dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi.

2. Le modalità di attuazione dell'istanza di coordinamento fra i Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi sono definite nei regolamenti quadro dei Centri stessi.

3. Il Rettore o gli altri Organi di Governo dell'Ateneo possono chiedere la riunione dei Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi per trattare materie di specifico interesse. Alle riunioni possono partecipare, in tali occasioni, i Presidenti degli Organi di Ateneo, compreso il Nucleo di Valutazione, senza diritto di voto.

4. Fra i Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi è eletto un rappresentante nel Senato Accademico, che ne fa parte salvo i casi di incompatibilità indicati dal presente Statuto.

5. Le modalità di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

LE FORME DELL'ORGANIZZAZIONE

Capitolo 2

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Art. 28.

Organizzazione amministrativo-gestionale

1. L'Ateneo è organizzato, secondo la normativa nazionale, in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo.

2. L'amministrazione centrale dell'Ateneo ha una gestione autonoma, sotto la responsabilità del Direttore Generale.

3. Il Regolamento Generale di Ateneo e i restanti Regolamenti specificano l'organizzazione funzionale e individuano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità.

4. Il Regolamento per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza specifica le materie relative all'autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale, negoziale, contabile e finanziaria.

5. Le attività amministrative dell'università si informano ai principi di:

a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;

b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;

c) separazione tra le funzioni di indirizzo, che sono di competenza degli organi di governo dell'ateneo, e le funzioni di gestione, che sono che sono proprie delle strutture;

d) annualità e pluriennalità, unità, universalità, integrità e equilibrio finanziario dei bilanci;

e) programmazione come metodo per adottare le decisioni strategiche deliberate dagli organi di governo;

f) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni;

g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;

h) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta concorrenziale dei contraenti.

6. In rapporto all'attività amministrativo-contabile dell'ateneo, esercitata dai centri di spesa individuati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, gli Organi centrali di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

7. Le attività amministrative sono distribuite tra Organi di governo e Dirigenti / Figure Apicali delle strutture amministrative, ai primi essendo attribuite le attività attinenti all'indirizzo e al controllo, e ai secondi le attività attinenti alla gestione.

8. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.

9. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, anche tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione.

10. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.

11. Le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli Organi di governo dell'Ateneo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva anche mediante ispezioni e valutazioni, nonché all'interno delle responsabilità attribuite dalla Legge e dallo Statuto a ciascuno di essi.

12. Le attività di gestione spettano ai Dirigenti e/o alle Figure Apicali delle strutture amministrative, che sono responsabili dei risultati dell'attività e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonché atti di diritto privato, secondo quanto stabilito dai Regolamenti.

Art. 29.

Strutture amministrative

1. L'articolazione delle strutture e la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità è stabilita dal Direttore Generale in ottemperanza alle linee strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;

d) trasparenza, in attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti, in ottemperanza alla normativa vigente sui servizi pubblici e agli accordi sindacali in materia di orario di lavoro;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;

g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, potrà istituire unità di missione, anche temporanee, per il soddisfacimento di specifiche esigenze e per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità, complessità, innovatività, sperimentalità, per lo svolgimento di specifici studi ed elaborazioni. Tali unità possono operare anche tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative.

Art. 30.

Direttore Generale. Dirigenza dell'Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Direttore Generale, con comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi, enti, aziende, enti pubblici o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale coadiuva gli Organi di governo nella definizione degli indirizzi, delle direttive, dei programmi e dei progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e per la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti.

3. Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è responsabile della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del Personale Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e dell'Assemblea della Comunità universitaria. In questi casi assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

5. Il Direttore Generale esercita la potestà disciplinare sul Personale Tecnico-Amministrativo nelle modalità stabilite dalla Legge.

6. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, secondo la normativa vigente. Il rapporto con l'Ateneo è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trattamento economico è basato sui criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.

In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del Direttore Generale, che possono essere modificati in caso di necessità o opportunità.

L'incarico di Direttore Generale è conferito a termine, per un periodo non superiore a quattro anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal Direttore nello svolgimento dell'incarico concluso.

8. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico. La procedura di revoca del Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione si attiva nel caso di valutazione negativa della relazione annuale del Direttore stesso, di relazione negativa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, di relazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, e in tutti gli altri casi che prefigurino gravi motivi.

9. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

10. Le responsabilità degli Organi di governo e dei Dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:

a) gli Organi di governo determinano anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti;

b) i dirigenti e/o le figure apicali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attività di gestione e preparano, di regola annualmente o comunque quando sono richiesti dagli Organi di governo, una relazione sull'attività svolta;

c) gli Organi di governo verificano, mediante il Direttore Generale, che si avvale degli uffici di controllo interno, il raggiungimento degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

11. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal Rettore e nominato per non più di sei mesi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 31.

Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico- amministrativo.

2. L'Università definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Università organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

3. I piani di formazione, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, sono sottoposti al parere vincolante del Senato Accademico e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 4

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 1

NORME GENERALI

Art. 32.

Regolamenti

1. I Regolamenti generali, quelli degli Organi e delle Strutture indicano le modalità attuative delle disposizioni statutarie.

I Regolamenti delle singole Strutture, da esse redatti, fanno riferimento a Regolamenti generali distinti per tipologia.

Il principio dell'adozione a maggioranza assoluta dei componenti degli Organi coinvolti vige, oltre per le modifiche statutarie, per i rego-

lamenti oggetto di controllo ministeriale (generale, didattico e amministrazione e contabilità), e riguarda anche l'ipotesi in cui gli stessi si pronuncino in sede consultiva

2. Il Senato Accademico approva il Regolamento generale d'Ateneo e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, in materia di didattica e di ricerca.

Sono emanati, previa verifica della loro conformità allo Statuto e alla Legge, con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla loro approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo.

3. Tutti i Regolamenti recepiscono le normative vigenti sulle materie e ad esse si adeguano. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti, restano in vigore quelli previgenti, in quanto compatibili con lo Statuto.

4. Il Regolamento Generale di Ateneo (RGA) contiene, tra le altre materie, le norme relative:

a) all'attuazione delle disposizioni statutarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'Università;

b) alle modalità di elezione degli Organi dell'Ateneo.

c) le materie sulle quali i rappresentanti delle varie componenti entro gli Organi hanno facoltà di esprimere il voto.

5. l Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del bilancio e al controllo della gestione, nonché le connesse responsabilità. È deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, sostenibilità finanziaria.

6. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei Corsi di studio e di tutte le altre tipologie di attività formative. È approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Regolamento dell'Assemblea e del Consiglio studentesco fissa le modalità di convocazione degli stessi e di elezione del suo Presidente. È approvato dall'Assemblea degli studenti nella prima riunione dopo la costituzione, e deliberato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

8. I Regolamenti delle strutture dell'Ateneo disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e dei rispettivi organi di governo. Sono approvati dai rispettivi Consigli e, in via definitiva, dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

9. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi Accademici.

10. Ogni Organo collegiale di governo deve adottare un Regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 33.

Norme generali per il funzionamento degli Organi

1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di Direttore di DADR o della SSDS deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno.

2. Gli Organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. La prima riunione è convocata dal Rettore.

Il Presidente di un Organo collegiale è altresì tenuto alla sua convocazione ogni volta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse maggioranze eventualmente richieste dal presente Statuto o previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

3. I componenti degli Organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino il loro interesse privato, il coniuge, il convivente, parenti o affini sino al quarto grado. È cura di chi presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.

4. Se il procedimento di rinnovo degli Organi amministrativi non è completato entro la naturale scadenza degli stessi, l'Organo esercita le sue funzioni in regime di proroga nei termini stabiliti dalla Legge e comunque non oltre 45 giorni.

Nel caso in cui entro i termini previsti dalla legge non si riesca a ricostituire gli Organi monocratici, si prevede l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della figura istituzionale accademica del Decano (di Dipartimento, di Struttura, di Ateneo).

5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente di Organi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo subentra nel mandato il successivo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni, da indire entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del componente.

6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato di Organi / Organismi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo si designa il nuovo componente entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del precedente.

7. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide quando partecipino almeno il 50% più uno dei componenti.

Una deliberazione è valida se approvata a maggioranza dai partecipanti alla seduta, salvo i casi di maggioranza qualificata prevista dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Gli Organi collegiali sono validamente riuniti con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

Gli assenti giustificati sono considerati assenti.

8. Non si può essere contemporaneamente titolare di più di una delle seguenti cariche:

componente del Senato Accademico

componente del Consiglio di Amministrazione

componente del Nucleo di Valutazione

componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Non si può essere contemporaneamente direttore / coordinatore del DADR, della SSDS, della Scuola di Specializzazione.

9. Il Pro-Rettore Vicario non può far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione, se non in sostituzione del Rettore; non può essere Direttore del DADR né della SSDS.

10. Si rinvia alla normativa per i casi generali di incompatibilità.

11. Nei casi di votazione in parità, prevale il voto del Rettore o del Direttore / Coordinatore del collegio.

Art. 34.

Codice Etico

1. Riprendendo le indicazioni stabilite in materia dalla Legge, l'Ateneo adotta un Codice Etico che regola i comportamenti dei componenti della Comunità Universitaria, così come definite dalla legge.

2. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Sulle violazioni del Codice Etico decide il Consiglio di Disciplina su proposta del Rettore.

Le sanzioni a violazioni leggere del Codice Etico consistono nel richiamo scritto e nella pubblicazione sul sito dell'Ateneo nel caso di recidiva.

Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate.

Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico contemplato dal Codice Etico, ma anche un vero e proprio illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 2

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Norme finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla Legge e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale*, del Decreto Rettorale di sua emanazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente Statuto pubblicato nella *G.U.* del 13.02.1995 n. 36 e successive modificazioni (fino alla pubblicazione in *G.U.* del 03.11.2004 n. 258), salvo il regime di proroga degli organi di cui ai commi successivi.

3. Gli Organi collegiali e monocratici elettivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi previsti dallo Statuto stesso.

4. Al momento della costituzione dei nuovi Organi, gli attuali decadono.

5. Salvo diversa disposizione di Legge, il Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto permane nella sua carica fino alla scadenza del mandato.

6. Con Decreto Rettorale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto sono istituiti la DADR e la SSDS, senza che sia necessario il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

7. Del DADR fanno parte gli attuali afferenti alla Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e ai Dipartimenti di Scienze dei Linguaggi e delle Culture e di Scienze Umane.

8. La SSDS assorbe le funzioni della Scuola di Dottorato e della Scuola di Specializzazione, con i relativi afferenti.

9. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono indette le seguenti elezioni:

rappresentanti degli studenti negli organi, sulla base del regolamento in vigore al momento;

direttori del DADR e della SSDS.

12A05646

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 24 marzo 2012), coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, *e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249.*».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. All'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio *al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili*»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

*«1-*bis. *È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni*

dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

1-ter. *L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1*-bis. *A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.*

1-quater. *L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.*

1-quinquies. *Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128*-bis *del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».*

1-bis. *Al comma 1 dell'articolo 117*-bis *del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «L'ammontare della commissione» sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,".*

1-ter. *La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117*-bis *del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.*

1-quater. *Al comma 4 dell'articolo 117*-bis *del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «disposizioni applicative del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità,».*

1-quinquies. *All'articolo 5*-ter, *comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «alla elaborazione di un rating di legalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta».*

2. *(Soppresso).*

2-bis. *In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera* a), *del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n.249:*

a) *al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;*

b) *il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:

«Art. 27-*bis (Nullità di clausole nei contratti bancari)*. — 1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, *stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117*-bis *del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.*

1-bis. *È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento a imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regio-*

nali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

1-ter. *L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1*-bis. *A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.*

1-quater. *L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.*

1-quinquies. *Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128*-bis *del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».*

— Si riporta il testo dell'art. 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla presente legge:

«Art. 117-*bis (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)*. — 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, *determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,* non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, *ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità,* e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 5-*ter*, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5-*ter (Rating di legalità delle imprese)*. — 1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, *alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta».*

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province). — 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:

a) del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;

b) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;

c) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

d) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;

g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), come modificato dalla presente legge:

«3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da *due* commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono *due* commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. *Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio.* In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A05807

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pergidal».

Estratto determinazione V&A/565 /2012 del 23 aprile 2012

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PERGIDAL», nelle forme e confezioni: «bambini 3,6 g polvere per soluzione orale» 20 bustine da 3,75 g, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Valeas S.p.A. Industria chimica e farmaceutica con sede legale e domicilio fiscale in 20133 - Milano, Via Vallisneri, 10, Codice Fiscale 04874990155.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

Confezione: «bambini 3,6 g polvere per soluzione orale» 20 bustine da 3,75 g;

A.I.C. n. 032920023 (in base 10) 0ZDNGR (in base 32);

Forma Farmaceutica: polvere per soluzione orale;

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Clariant GmbH - Werk Gendorf Bau 114 D 84508 Burgkirchen - Germania.

Produttore del prodotto finito: Sigmar Italia S.p.A. stabilimento sito in Almè (Bergamo), Via Sombreno, 11 (produzione completa); Fiege Logistic S.p.A stabilimento sito in 20090 Caleppio di Settala (Mi), Via Amendola 1 (riconfezionamento secondario).

Composizione: Una bustina contiene:

principio Attivo: Macrogol 4000 3,644 g;

eccipienti: Simeticone; Acesulfame potassico; Aroma mandarino; Colorante giallo sunset FCF (E 110).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della stitichezza nei bambini dai 6 mesi fino a 12 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 032920023 - «bambini 3,6 g polvere per soluzione orale» 20 bustine da 3,75 g;

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 032920023 - «bambini 3,6 g polvere per soluzione orale» 20 bustine da 3,75 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Modifica stampati

È inoltre autorizzata la modifica degli stampati della confezione precedentemente autorizzata: A.I.C. n. 032920 011 - «7,3 g polvere per soluzione orale» 20 bustine da 8,75 g.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice A.I.C. n. 032920011, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05664

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Pramipexolo DOC».

Estratto della determinazione di revoca aRM - 70/2012-898

Con la determinazione n. aRM - 70/2012-898 del 26 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOC Generici Srl l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825171;

Descrizione: «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister AL-AL;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825169;

Descrizione: «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister AL-AL;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825157;

Descrizione: «0,7 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825144;

Descrizione: «0,7 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825120;

Descrizione: «0,35 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825118;

Descrizione: «0,35 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825106;

Descrizione: «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825094;

Descrizione: «0.35 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825082;

Descrizione: «0.18 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825070;

Descrizione: «0.18 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825068;

Descrizione: «0.18 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825056;

Descrizione: «0.18 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825043;

Descrizione: «0.088 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825031;

Descrizione: «0.088 mg compresse» 100 compresse in flacone in HDPE;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825029;

Descrizione: «0.088 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: PRAMIPEXOLO DOC;

Confezione: 039825017;

Descrizione: «0.088 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL.

12A05665

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Nettacin».

Estratto della determinazione di revoca aRM - 67/2012-1117

Con la determinazione n. aRM - 67/2012-1117 del 27 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare MSD Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NETTACIN;

Confezione: 024809016;

Descrizione: «15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1,5 ml;

Medicinale: NETTACIN;

Confezione: 024809028;

Descrizione: «50 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

Medicinale: NETTACIN;

Confezione: 024809030;

Descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

Medicinale: NETTACIN;

Confezione: 024809042;

Descrizione: «150 mg/1,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1,5 ml;

Medicinale: NETTACIN;

Confezione: 024809055;

Descrizione: «200 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

Medicinale: NETTACIN;

Confezione: 024809067;

Descrizione: «300 mg/1,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1,5 ml;

12A05666

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Vatoud»

Con la determinazione n. aRM - 66/2012-2376 del 26 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Germed Pharma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188284.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188272.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188260.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188258.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188245.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188233.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188221.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188219.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188207.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188195.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188183.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188171.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188169.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188157.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/ALPVC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188144.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188132.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188120.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188118.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188106.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188094.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188082.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188070.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188068.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188056.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188043.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188031.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188029.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: VATOUD.

Confezione: 040188017.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

12A05667

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Poli Wit».

Con la determinazione n. aRM - 65/2012-871 del 19 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fisiopharma S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: POLI WIT.

Confezione: 021082021.

Descrizione: 10 compresse efferv. 4,5 g.

12A05668

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Banfiloz».

Con la determinazione n. aRM - 64/2012-1392 del 19 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz Spa l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BANFILOZ.

Confezione: 038537041.

Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

Medicinale: BANFILOZ.

Confezione: 038537039.

Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 1 ml.

Medicinale: BANFILOZ.

Confezione: 038537027.

Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 1 ml.

Medicinale: BANFILOZ.

Confezione: 038537066.

Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Medicinale: BANFILOZ.

Confezione: 038537054.

Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml.

Medicinale: BANFILOZ.

Confezione: 038537015.

Descrizione: «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml.

12A05669

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Citalopram Eurogenerici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 87 del 12 aprile 2012

Medicinale: CITALOPRAM EUROGENERICI.

Confezioni: 036869 016 - 40mg/ml gocce orali soluzione, flacone 15ml.

Titolare AIC: EG S.p.A.

Procedura Nazionale.

con scadenza il 15 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A05670

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Rokital».

Con la determinazione n. aRM - 59/2012-45 del 19/04/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta **Prodotti Formenti S.r.l.** l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROKITAL
Confezione: 027501016
Descrizione: "ADULTI 400 MG COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE

Medicinale: ROKITAL
Confezione: 027501028
Descrizione: "BAMBINI 33,3 MG/ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE

Medicinale: ROKITAL
Confezione: 027501030
Descrizione: "ADULTI 400 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 12 BUSTINE

12A05676

Rettifica ed integrazione della revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 71/2012-1378 del 27 aprile 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale - autorizzato con procedura nazionale e non di mutuo riconoscimento - nelle confezioni di seguito indicate:

Medicinale: AMOXICILLINA RATIOPHARM.

Confezione: A.I.C n. 029488018.

Descrizione: «1 g compresse» 12 compresse.

Con successiva determinazione integrativa n. aRM - 71/2012-1378-*bis* del 9 maggio 2012 la ditta Ratiopharm GMBH è autorizzata allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di revoca datata 27 aprile 2012.

12A05790

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vaqta».

Estratto determinazione V&A/640 del 27 aprile 2012

Specialità Medicinale: VAQTA.

Confezioni:

033317025/M – bambini «25U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con ago preinserito;

033317049/M - bambini «25U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita senza ago preinserito;

033317052/M - bambini «25U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

033317064/M – bambini «25U/0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita con 2 aghi separati.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come sopra indicato.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC.

N. Procedura Mutuo DE/H/0100/001/II/053.

Riconoscimento:

Tipo di modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove pre cliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1- 4.2 - 4.5 - 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05791

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 19 aprile 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luca Bellinello, Console onorario della Repubblica del Kazakhstan in Trieste.

12A05680

Rilascio di *exequatur*

In data 19 aprile 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Console onorario della Federazione Russa in Firenze.

12A05681

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice consolato onorario in Malaga (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Javier Cremades Garcia, Vice Console onorario in Malaga (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

6) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

7) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

8) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti a cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario;

9) emissione della tassa annuale del passaporto;

10) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

11) ricezione dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

12) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

13) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

14) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

15) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

16) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A05682

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice consolato onorario in Jerez de la Frontera (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*).

Decreta:

Il Sig. Gabriel Gonzalez-Gordon Aranda, Vice Console onorario in Jerez de la Frontera (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

6) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

7) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

8) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti a cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario;

9) emissione della tassa annuale dal passaporto;

10) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

11) ricezione dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

12) ricezione e trasmissione materiale alla- Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

13) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

14) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l 5) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

16) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A05683

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice consolato onorario in Burgos (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis.

Decreta:

Il sig. Giancarlo Federighi Rincón, vice Console onorario in Burgos (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione , naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

6) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

9) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

10) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti a cittadini minori di anni dodici che siano residenti nella circoscrizione del vice Consolato onorario;

11) emissione della tassa annuale del passaporto;

12) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio -ETD- presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

13) ricezione dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

14) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A05724

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2944
Yen	103,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,253
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,80330
Fiorino ungherese	289,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,2434
Nuovo leu romeno	4,4378
Corona svedese	8,9840
Franco svizzero	1,2012
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5815
Kuna croata	7,5027
Rublo russo	39,0134
Lira turca	2,3135
Dollaro australiano	1,2877
Real brasiliano	2,5305
Dollaro canadese	1,2997
Yuan cinese	8,1681
Dollaro di Hong Kong	10,0506
Rupia indonesiana	11893,41
Shekel israeliano	4,9393
Rupia indiana	69,4250
Won sudcoreano	1485,25
Peso messicano	17,5015
Ringgit malese	3,9750
Dollaro neozelandese	1,6476
Peso filippino	55,043
Dollaro di Singapore	1,6194
Baht tailandese	40,346
Rand sudafricano	10,4786

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05727

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2863
Yen	102,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,395
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,80000
Fiorino ungherese	291,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,3020
Nuovo leu romeno	4,4406
Corona svedese	9,0020
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5915
Kuna croata	7,5163
Rublo russo	39,0441
Lira turca	2,3250
Dollaro australiano	1,2881
Real brasiliano	2,5417
Dollaro canadese	1,2911
Yuan cinese	8,1325
Dollaro di Hong Kong	9,9890
Rupia indonesiana	11895,80
Shekel israeliano	4,9263
Rupia indiana	69,4150
Won sudcoreano	1481,90
Peso messicano	17,5580
Ringgit malese	3,9644
Dollaro neozelandese	1,6534
Peso filippino	55,015
Dollaro di Singapore	1,6170
Baht tailandese	40,313
Rand sudafricano	10,5421

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05728

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 494 in data 19 ottobre 2011 al 4° Reggimento carabinieri a cavallo è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Erede delle gloriose tradizioni di cavalleria dell'Arma dei carabinieri, con tenace abnegazione e non comune capacità professionale, ha offerto reiterate prove di perfetta efficienza e di eccezionale ardimento, anche in contesti operativi particolarmente rischiosi, concorrendo in modo determinante al contrasto alla criminalità e al mantenimento dell'ordine pubblico. Con rara abilità equestre, ha altresì conseguito straordinari risultati in competizioni sportive anche internazionali e ha dato vita a innumerevoli esibizioni del carosello storico, riscuotendo costantemente unanime plauso ed entusiastica ammirazione. La forte tensione morale, l'impeccabile stile militare e il non comune temperamento agonistico sempre dimostrati hanno straordinariamente rafforzato il prestigio e l'immagine dell'Arma in patria e dell'Italia nel mondo». Territorio nazionale ed estero, 1963 - 2008.

Con il decreto ministeriale n. 495 in data 19 ottobre 2011 al Direttore generale della Gendarmeria nazionale francese generale d'armata Roland Gilles, nato il 7 febbraio 1954 a Albi (Tarn – Francia), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Direttore generale della Gendarmeria nazionale francese, corpo di polizia affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, e presidente del comitato interministeriale di alto livello della Forza di gendarmeria europea, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza ha operato per accrescere il rapporto di cooperazione tra le due istituzioni, già consolidato nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale, dell'accordo FIEP (Francia, Italia, Spagna e Portogallo) e della Forza di gendarmeria europea. Con piena comunione di intenti e autorevole contributo personale, ha perseguito lo sviluppo di nuove ed efficaci forme di collaborazione bilaterale nei settori addestrativi e operativi, che hanno rafforzato in modo straordinario l'efficienza e il prestigio di entrambe le istituzioni». Territorio nazionale ed estero, giugno 2008 – giugno 2009.

Con il decreto ministeriale n. 496 in data 19 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Nicolino D'Angelo, nato il 24 dicembre 1943 a Calvi dell'Umbria (TR), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «"Ufficiale generale di elevate qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, caratterizzata da costante abnegazione, ha ricoperto incarichi di primo piano tra cui spiccano quelli di comandante della regione "Toscana" e, più di recente, quelli di direttore del 1° servizio dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia e di comandante della Scuola ufficiali carabinieri, nello svolgimento dei quali, individuando lucidamente le priorità operative, ha assicurato soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Chiamato, infine, ad assolvere l'incarico di comandante della Divisione unità specializzate carabinieri, ha perseverato nella sua opera di elevatissima qualità, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del paese"». Territorio nazionale, 10 aprile 1964 – 8 gennaio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 497 in data 19 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Libero Lo Sardo, nato il 10 dicembre 1943 a Castellammare di Stabia (NA), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «"Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantasei anni di prestigiosa carriera militare nell'Arma caratterizzata da straordinaria abnegazione e lungimirante azione di comando, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente e ha assicurato costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia, ricoprendo incarichi di assoluto rilievo, tra i quali spiccano quelli di capo del V Reparto dello Stato maggiore della difesa, di comandante della regione Lazio e del comando interregionale "Vittorio Veneto". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro ed il prestigio nell'ambito delle Forze armate e della nazione"». Territorio nazionale, 26 ottobre 1962 – 19 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 498 in data 19 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Pietro Pistolese, nato il 10 gennaio 1941 a Parma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Ufficiale generale di altissime qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantatré anni di carriera militare nell'Arma caratterizzata da costante abnegazione, ha sempre costituito esempio e sprone per il personale dipendente e ha assicurato soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali spiccano quelli di comandante delle regioni Liguria e Marche, di direttore del Centro di eccellenza per le unità di polizia di stabilità e capo della missione di assistenza delle autorità palestinesi nella gestione del valico confinario di Rafah (Palestina). Con la sua preziosa opera di comando ha contribuito al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il prestigio, anche in ambito internazionale". Territorio nazionale ed estero, 4 luglio 1965 – 24 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 499 in data 19 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Gianfrancesco Siazzu, nato il 20 agosto 1941 a Forlì, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare nell'Arma caratterizzata da non comune abnegazione, impareggiabile capacità e lungimirante azione di comando, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto, spesso in contesti ambientali assai difficili, incarichi di assoluto rilievo e ha concluso il luminoso percorso di affermazione istituzionale ricoprendo per tre anni il prestigiosissimo incarico di comandante generale. Con la sua guida ferma, intelligente e determinata e con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha consentito all'Arma dei carabinieri di conseguire straordinari risultati nell'assolvimento delle missioni istituzionali in Italia e all'estero, esaltandone spiccatamente il lustro e il prestigio nell'ambito delle Forze armate e della nazione". Territorio nazionale, 24 agosto 1966 – 22 luglio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 500 in data 19 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Sergio Sorbino, nato il 23 luglio 1943 a Illasi (VR), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Ufficiale generale di elevate qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantacinque anni di carriera militare nell'Arma, caratterizzata da costante abnegazione, ha ricoperto incarichi di primo piano tra cui spiccano quelli di vice comandante delle scuole dell'Arma e di direttore generale responsabile dei sistemi informativi dell'Arma, nello svolgimento dei quali, individuando lucidamente le priorità operative, ha assicurato soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Chiamato, infine, ad assolvere il delicato incarico di direttore coordinatore dell'Istituto alti studi per la difesa, ha perseverato nella sua opera di elevatissima qualità, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 26 ottobre 1962 – 21 settembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 501 in data 19 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Elio Toscano, nato il 10 febbraio 1947 a Palermo, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «"Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantuno anni di carriera nell'Arma, ha sempre costituito esempio e sprone per il personale dipendente e ha assicurato costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di comandante della regione Campania, capo ufficio legislativo del Ministero della difesa e, più di recente, quelli di capo di stato maggiore del Comando generale e di comandante del comando interregionale "Ogaden", concludendo il luminoso percorso di affermazioni istituzionali con il prestigioso incarico di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Con la sua preziosa opera ha contribuito al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione"». Territorio nazionale, 1º settembre 1967 – 29 agosto 2009.

Con il decreto ministeriale n. 502 in data 19 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Francesco Zito, nato il 20 settembre 1943 a Martina Franca (TA), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di elevate qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, caratterizzata da costante abnegazione, ha ricoperto incarichi di primo piano tra cui spiccano quelli di capo del I Reparto e di vice direttore amministrativo della Direzione investigativa antimafia,

nello svolgimento dei quali, individuando lucidamente le priorità operative, ha assicurato soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Chiamato, infine, ad assolvere l'incarico di vicecomandante del comando interregionale "Vittorio Veneto", ha perseverato nella sua opera di elevatissima qualità, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del paese». Territorio nazionale, 26 ottobre 1963 – 6 ottobre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 503 in data 19 ottobre 2011 al luogotenente Giacomo Angelone, nato il 25 luglio 1946 a Sulmona (AQ), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 17 marzo 1965 – 25 luglio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 504 in data 19 ottobre 2011 al luogotenente Piero Arzilli, nato il 26 novembre 1945 a Montelupo Fiorentino (FI), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 3 gennaio 1966 – 26 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 505 in data 19 ottobre 2011 al luogotenente Orlando Blasioli, nato il 23 dicembre 1954 a Rosciano (PE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito ad esaltare il lustro e il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 14 luglio 1973 – 16 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 506 in data 19 ottobre 2011 al luogotenente Giovanni Maria Busato, nato il 9 settembre 1957 ad Arsiero (VI), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentatré anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito ad esaltare il lustro e il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 12 marzo 1975 – 30 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 507 in data 19 ottobre 2011 al luogotenente Antonio Cipollone, nato l'11 ottobre 1946 a Orsogna (CH), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 11 settembre 1966 – 30 giugno 2009.

Con il decreto ministeriale n. 508 in data 19 ottobre 2011 al luogotenente Giuseppe Colletti, nato il 6 agosto 1950 ad Alcamo (TP), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 4 maggio 1970 – 15 settembre 2008.

12A05730

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leisguard» 5 mg/ml sospensione orale per cani.

Provvedimento n. 317 dell'11 aprile 2012

Specialità medicinale per uso veterinario LEISGUARD 5 mg/ml sospensione orale per cani.

Confezione: flacone da 60 ml - A.I.C. n. 104345018.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Dr. Esteve, S.A., con sede in Avda. Mare de Déu de Montserrat 221, 08041 Barcelona (Spagna).

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0170/001/IA/001.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica siringa graduata.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione della siringa graduata da 3 ml, attualmente presente nel confezionamento secondario, con la siringa graduata da 1,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A05640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Panacur».

Provvedimento n. 319 del 12 aprile 2012

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR sospensione orale per ovini e caprini, nelle confezioni:

«Panacur» 10% 100 mg/ml: flacone da 1 litro - A.I.C. n. 101390019;

«Panacur» 5% 25 mg/ml:

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 101390021;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 101390033.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica della durata di conservazione del prodotto finito; *a)* riduzione della durata di conservazione del prodotto finito; 1) così come confezionato per la vendita.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita e, precisamente:

«Panacur» 10%: da 4 anni a 3 anni;

«Panacur» 2,5%: da 5 anni a 3 anni.

Pertanto la validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, ora autorizzata, è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi, se conservato a temperatura inferiore a 25 °C.

Si fa presente altresì che, per quanto concerne la riduzione della validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita, i lotti già prodotti da almeno 36 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 36 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05641

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione e modifica della denominazione del medicinale «Duvaxyn WNV».

Provvedimento n. 349 del 26 aprile 2012

Specialità medicinale: EQUIP WNV.

EU/2/08/086/001 - 5 siringhe monodose - 104146016;

EU/2/08/086/002 - 10 siringhe monodose - 104146028;

EU/2/08/086/003 - 25 siringhe monodose - 104146030.

Titolare A.I.C. : Pfizer Ltd - U.K. Rappresentante in Italia : Pfizer Italia S.r.l.

Regime di dispensazione: da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. L'impiego di tale prodotto deve essere effettuato da un medico veterinario o sotto la sua diretta responsabilità. L'avvenuta prescrizione deve essere comunicata entro tre giorni, dal veterinario prescrittore direttamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali da sottoporre a trattamento e della data della prescrizione.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) che ne autorizza la modifica della denominazione da «Duvaxyn WNV» a «Equip WNV», con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

12A05644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Supratil» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 362 del 7 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «SUPRATIL» Soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103789018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103789020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103789032.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Cod. Fisc. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Modifica tempi di attesa.

A seguito dell'esame dello studio residuale, ai sensi del D.M.- 4 marzo 2005, del medicinale di riferimento TYLAN 200, per il quale è stato modificato il tempo di attesa per il latte bovino da 72 ore (6 mungiture) a 108 ore (9 mungiture), la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di attesa:

Bovini:

Carni e visceri: 28 giorni

Latte: 108 ore (9 mungiture)

Suini:

Carni e visceri: 8 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05660

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bio New EDS 76»

Decreto n. 60 del 26 aprile 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «BIO NEW EDS 76» AIC n. 101175 , di cui è titolare l'impresa Merial Italia S.p.a., con sede in Via Vittor Pisani 16 - Milano (Milano), codice fiscale n. 00221300288, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05661

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Contratto di programma 2009/2011 fra Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste Italiane S.p.A.

Il Contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste Italiane S.p.a. per il periodo 2009/2011 è stato approvato *ex lege* dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia.

È possibile consultare il testo integrale del contratto in parola sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

12A05659

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 121 società cooperative aventi sede nelle regioni Lazio e Piemonte

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 3 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
1	ARREDAMENTI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FROSINONE	FR	LAZIO	01943010601	**UNICOOP**
2	GE.PA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FROSINONE	FR	LAZIO	02158670600	
3	SOLIDARIETA' E ASSISTENZA- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E IMPRESA SOCIALE	PONTECORVO	FR	LAZIO	02515290605	
4	CENTRO ACCOMPAGNATRICI TURISTICHE LAZIO SUD - SOC. COOP. A RL	FORMIA	LT	LAZIO	00965250590	
5	CONSORZIO GARANZIA FIDI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI CONFICORA 2 SOC. COOP A RL	LATINA	LT	LAZIO	01404980599	
6	EUROGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	02167890595	
7	GARDENIA BIANCA 84 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	SAN FELICE CIRCEO	LT	LAZIO	01161120595	
8	OASI SAN VITO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	TERRACINA	LT	LAZIO	02384770596	
9	PLAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LATINA	LT	LAZIO	02424980593	**LEGA**
10	SOCIETA' COOPERATIVA AMICUCCI	FORMIA	LT	LAZIO	02316650593	**CCI**
11	SOCIETA' IL SANDALO COOPERATIVA SOCIALE	LATINA	LT	LAZIO	02456610597	
12	DELLA VILLA SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	LAZIO	00965220577	**UNICOOP**
13	MARSHA SOCIETA' COOPERATIVA	POGGIO SAN LORENZO	RI	LAZIO	01025640572	**CCI**
14	TROPPE NOTE STUDIO SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	LAZIO	00938840576	**UNICOOP**
15	3 TTT TRASPORTI COOP. A RL	ROMA	RM	LAZIO	09938701001	
16	A.D.MED COOPERATIVA SOCIALE A RL	ROMA	RM	LAZIO	10043221000	**CCI**
17	ALL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NETTUNO	RM	LAZIO	09214091002	**CCI**
18	ARTOUR COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	08609881001	**LEGA**
19	BIO CANINO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ROMA	RM	LAZIO	09811051003	
20	BORMANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	09364251000	
21	CASTEL DEL LAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PERCILE	RM	LAZIO	08470371009	
22	CICLAMINO 2006 SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	08799681005	
23	CISSONIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	09364151002	
24	CIVITAMEDICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	RM	LAZIO	07461521002	
25	CONSORZIO ESPES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NETTUNO	RM	LAZIO	09927621004	
26	COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	09797121002	
27	COOP. IDEA TRASPORTI SOC. COOP. ARL	ROMA	RM	LAZIO	10186361001	
28	COOPERATIVA EDILIZIA ATHENA	ROMA	RM	LAZIO	04297601009	**UNCI**
29	COOPERATIVA EDILIZIA CO.FIN.92	ROMA	RM	LAZIO	04289221006	**UNCI**
30	COOPERATIVA SOCIALE 2000 A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	05897191002	
31	COPROEDIL 2 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	08754581000	
32	CORAK SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	10232861004	
33	CTL SOCIETA' COOPERATIVA	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	08546111009	
34	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA	ZAGAROLO	RM	LAZIO	09306561003	

ELENCO N. 3 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
35	DI.PRO.TE. - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO ARL	ROMA	RM	LAZIO	05172420589	
36	DOMUS NOSTRA COOPERATIVA SOCIALE	MONTELIBRETTI	RM	LAZIO	07658831008	
37	DOMUS POLLENZA	ROMA	RM	LAZIO	07680861007	
38	ECOLEDIL SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	NETTUNO	RM	LAZIO	05880841001	
39	ETHICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	07441801003	
40	EURO SERVICE ASSISTANCE - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE EUSEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	09904051001	**CCI**
41	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	LAZIO	07144201006	
42	EUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROMA	RM	LAZIO	09364271008	
43	FABACOM SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	LAZIO	09824451000	**CCI**
44	FARFA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA OMLUS	FIUMICINO	RM	LAZIO	09499731009	
45	GATTOVOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09471331000	
46	GIUMART SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	07443121004	
47	HOTELS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09182981002	
48	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARDEA	RM	LAZIO	09827681009	
49	IL TRIFOGLIO DI SAN PATRIZIO- COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RL	ROMA	RM	LAZIO	09947581006	
50	IRIS 2006 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROMA	RM	LAZIO	08799731008	
51	LA SELVA-VITICOLTORI DEI COLLI LANUVINI SRL - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GENZANO DI ROMA	RM	LAZIO	02916910587	**UNICOOP**
52	L'AGRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MORICONE	RM	LAZIO	05301461009	
53	LARAN SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	09364301003	
54	LAVORO INTESA SOC. COOP. A RL	ROMA	RM	LAZIO	09452441000	**LEGA**
55	MA.GI. 2007 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09605901009	
56	MAIL & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO	RM	LAZIO	10018161009	**CCI**
57	MAR DEI CORALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	05136301008	**LEGA**
58	MAR.COR.SOCIETA' COOPERATIVA	LANUVIO	RM	LAZIO	09214451008	**CCI**
59	MILLE DONNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	09675421003	
60	NO RECLUSION - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	09381101006	**LEGA**
61	PASSI INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	09611471005	**CCI**
62	POSTE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO	RM	LAZIO	09944261008	**CCI**
63	PULIPOM - SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA	RM	LAZIO	09409351005	**UNICOOP**
64	QUADRIFOGLIO 2008 COOPERATIVA SOCIALE	GUIDONIA DI MONTECELIO	RM	LAZIO	09992171000	
65	R.I.U.S.O. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	10046551007	
66	R/83 SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	06194730583	
67	ROMANA DISTRIBUZIONI ALIMENTARI- SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	08585761003	
68	SINEDRIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	09362481005	

ELENCO N. 3 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
69	SIRINA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	09362451008	
70	SISTEMA NEM SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09934611006	CCI
71	SOC. COOP. VERDECIVITAS A RL	CIVITAVECCHIA	RM	LAZIO	09236921004	
72	SOCIETA' COOPERATIVA ALFA	ROMA	RM	LAZIO	05907331002	UNICOOP
73	SOCIETA' COOPERATIVA DEI LAGHI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANGUILLARA SABAZIA	RM	LAZIO	08363661003	
74	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AL CASALE 2002 A RL	ROMA	RM	LAZIO	07352261007	
75	TECNOLAB SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09855141009	CCI
76	TULIPANO 2006 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROMA	RM	LAZIO	08795871006	
77	UNION SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	ARICCIA	RM	LAZIO	08585751004	
78	UNIVERSO LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09191571000	
79	VEIVE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	LAZIO	09362431000	
80	GFG SERVIZI	NEPI	VT	LAZIO	01817810565	
81	COOPLO - SOCIETA' COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	80000190068	LEGA
82	IL PODERE DELLA CAPPELLETTA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	PIEMONTE	01916950064	UNICOOP
83	NURSING PROFESSIONAL ASSISTANCE- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	02152700064	UNICOOP
84	TOE SOCIETA' COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	02158320065	UNICOOP
85	ZANE ASSEMBLAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	02160580060	UNICOOP
86	QUEEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BENE VAGIENNA	CN	PIEMONTE	03201240045	CCI
87	VOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	PIEMONTE	02083990032	UNICOOP
88	ARCOBALENO 2007 SOCIETA' COOPERATIVA	CARMAGNOLA	TO	PIEMONTE	09653880014	
89	CENTRO BENESSERE CARMAGNOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CARMAGNOLA	TO	PIEMONTE	09645730012	
90	COOP. ITALIA MULTISERVICE S.C.	TORINO	TO	PIEMONTE	07114790012	
91	COOPERATIVA DARDO A RESP. LIM.	TORINO	TO	PIEMONTE	07303110014	UNCI
92	ERRE.GI. SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	06461670017	
93	ESCAVAZIONI 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN CARLO CANAVESE	TO	PIEMONTE	07972840016	
94	ESSEDI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE ESSEDI S.C.	TORINO	TO	PIEMONTE	08386350014	
95	EUROSAFETY PICCOLA SOC. COOP. ARL	TORINO	TO	PIEMONTE	08228640010	UNCI
96	FUTURA 2007 SOCIETA' COOPERATIVA	CARMAGNOLA	TO	PIEMONTE	09653890013	
97	LAB. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09399060012	
98	M.A. SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE M.A. SOC. COOP.	TORINO	TO	PIEMONTE	09544300016	
99	MA.DO.CONF SOCIETA' COOPERATIVA	ORBASSANO	TO	PIEMONTE	09008820012	
100	PRIMACOOP SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09312430011	
101	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	CARMAGNOLA	TO	PIEMONTE	09653910019	
102	REGIO PARCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	08036620014	

ELENCO N. 3 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
103	SCALL SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09465530013	
104	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA LA GUNTER SERVIZI	TORINO	TO	PIEMONTE	09169080018	
105	SOCIETA' COOPERATIVA CLM SERVICE SIGLABILE CLM S.C.	TORINO	TO	PIEMONTE	09572080019	
106	SOCIETA' COOPERATIVA MANRA P.S.C.R.L.	TORINO	TO	PIEMONTE	08338080016	
107	TIESSE COOP SOCIETA' COOPERATIVA	NONE	TO	PIEMONTE	09062060018	
108	WINNYPOO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CANDIOLO	TO	PIEMONTE	09435100012	CCI
109	CMR MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ORNAVASSO	VB	PIEMONTE	02046570038	
110	CO.SER. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	DOMODOSSOLA	VB	PIEMONTE	01827800036	
111	COOPERATIVA ARTISTICA PASSAPAROLA	CASALE CORTE CERRO	VB	PIEMONTE	01840380032	
112	COOPERATIVA EURO A RL	VERBANIA	VB	PIEMONTE	01770840039	
113	COOPERATIVA VCO DOMANI A RL	GRAVELLONA TOCE	VB	PIEMONTE	01618900037	
114	MERKURIA SOC. COOP. A RL	GRAVELLONA TOCE	VB	PIEMONTE	01731180038	
115	PETER PAN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	STRESA	VB	PIEMONTE	01873050031	
116	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ASSISTENZA BENESSERE - ONLUS	VERBANIA	VB	PIEMONTE	01743130039	
117	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEGASO A RL	CREVOLADOSSOLA	VB	PIEMONTE	01803270030	
118	SOCIETA' COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIO E TURISMO PROVINCIA VERBANIA E NOVARA A RL	VERBANIA	VB	PIEMONTE	01895960035	
119	C.E.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	PEZZANA	VC	PIEMONTE	02059820023	
120	LE DUE VALLI - SOC.COOP. A RL	VARALLO	VC	PIEMONTE	00509080024	
121	SEVER SOCIETA' COOPERATIVA	VERCELLI	VC	PIEMONTE	02115360022	

12A05729

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 27 del 26 aprile 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

- che con propria ordinanza n. 27 del 26/04/2012 ha affidato un servizio di supporto tecnico e consulenza per la realizzazione dell'intervento Codice R2-18 "Primi interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del Magra e dei principali affluenti - Indagini preliminari";
- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 09/05/2012 parte prima.

12A05679

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A n. 586 del 23 aprile 2012 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: "Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Dermocinetic»". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 2012).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 48, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al decimo rigo, dove è scritto: «È ora trasferita alla società: Società Italo Britannica *legge n.* Manetti...», leggasi: «È ora trasferita alla società: Società Italo Britannica *L.* Manetti...».

12A05793

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-117) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

€ 1,00